

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \* Regolamento (CE) n. 527/96 del Consiglio, del 25 marzo 1996, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune nonché introduzione progressiva dei dazi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 528/96 della Commissione, del 27 marzo 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 8
- Regolamento (CE) n. 529/96 della Commissione, del 27 marzo 1996, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95 ..... 10
- Regolamento (CE) n. 530/96 della Commissione, del 27 marzo 1996, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero ..... 11
- \* Regolamento (CE) n. 531/96 della Commissione, del 27 marzo 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari** ..... 13
- \* Regolamento (CE) n. 532/96 della Commissione, del 27 marzo 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2123/89 che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità** ..... 14
- Regolamento (CE) n. 533/96 della Commissione, del 27 marzo 1996, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso ..... 15
- Regolamento (CE) n. 534/96 della Commissione, del 27 marzo 1996, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 18

Regolamento (CE) n. 535/96 della Commissione, del 27 marzo 1996, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95	21
Regolamento (CE) n. 536/96 della Commissione, del 27 marzo 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	23
Regolamento (CE) n. 537/96 della Commissione, del 27 marzo 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	25
★ Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	27
★ Direttiva 96/17/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato a della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE	30

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

96/236/CECA:

★ Decisione della Commissione, del 31 ottobre 1995, relativa ad un aiuto di Stato concesso dalla città di Amburgo («Freie und Hansestadt Hamburg») a favore dell'impresa siderurgica CECA Hamburger Stahlwerke GmbH, Amburgo <sup>(1)</sup>	31
---	----

96/237/CE:

Decisione della Commissione, del 19 marzo 1996, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe	44
---	----

96/238/CE:

★ Decisione della Commissione, del 25 marzo 1996, che modifica per la seconda volta la decisione 95/296/CE relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania <sup>(1)</sup>	46
---	----

96/239/CE:

★ Decisione della Commissione, del 27 marzo 1996, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina <sup>(1)</sup>	47
--	----

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 527/96 DEL CONSIGLIO**

**del 25 marzo 1996**

**recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune nonché introduzione progressiva dei dazi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie<sup>(1)</sup>, prevede all'articolo 6, paragrafo 1, che la tariffa doganale comune (TDC) sia introdotta progressivamente durante un periodo transitorio che non potrà superare il 31 dicembre 2000; che, a norma del suo articolo 7, la politica commerciale comune si applica alle isole Canarie, fatte salve le misure specifiche di cui segnatamente all'articolo 6, paragrafo 3;

considerando che, in conformità del punto 7.2 dell'allegato alla decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican)<sup>(2)</sup>, devono essere mantenute misure tariffarie specifiche e che, in linea di massima, esse devono essere limitate al periodo transitorio previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1911/91 per l'adozione graduale della tariffa doganale comune nelle isole Canarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1605/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie<sup>(3)</sup>, ha interamente sospeso, fino al 31 dicembre 1995, i dazi della TDC applicabili ai prodotti di cui al suo allegato destinati al mercato interno delle Canarie;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1605/92, la Commissione ha proceduto

nell'anno 1995 all'esame degli effetti delle misure adottate a favore dell'economia delle Canarie; che da tale esame emerge che la sospensione dei dazi di cui beneficiano determinati prodotti industriali non ha provocato un aumento del volume delle importazioni provenienti da paesi terzi;

considerando che un'introduzione progressiva dei dazi della TDC sospesi non avrà, in linea di massima, ripercussioni negative sui settori interessati dalle sospensioni né, in generale, sull'economia delle Canarie nel suo insieme; che è opportuno definire un calendario appropriato di aumenti successivi delle aliquote dei dazi applicabili;

considerando che, al fine di trarre vantaggi dalla scadenza del periodo transitorio prevista dal regolamento (CEE) n. 1911/91 e per tenere conto anche della richiesta delle autorità spagnole, le sospensioni concesse dal regolamento (CEE) n. 1605/92 possono essere mantenute per il 1996;

considerando che, tenuto conto di quanto precede, l'introduzione progressiva dei dazi della TDC deve iniziare il 1° gennaio 1997 per giungere alla sua applicazione integrale il 31 dicembre 2000; che, per taluni settori sensibili dell'economia delle isole, in particolare quelli delle industrie di trasformazione delle materie prime importate in prodotti finiti e del commercio, è opportuno prevedere un'introduzione graduale dei dazi, in modo da impedire durante i primi anni ogni effetto negativo sulla produzione e sull'occupazione in tali settori;

considerando che il protocollo di Marrakech allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994, approvato dalla Comunità con decisione 94/800/CE<sup>(4)</sup>, ha previsto l'introduzione di riduzioni tariffarie consolidate in cinque quote uguali (o dieci quote per talune voci tariffarie); che tale riduzione progressiva, entrata in vigore nel 1995, verrà portata ad un'aliquota minima o nulla alla fine del periodo in esame; che, di conseguenza, per alcuni prodotti industriali i cui dazi

<sup>(1)</sup> GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 284/92 (GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 173 del 15. 6. 1992, pag. 31. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3012/95 (GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 15).

<sup>(4)</sup> GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.

della TDC risultanti dagli accordi del GATT saranno portati all'aliquota zero o all'aliquota minima il 31 dicembre 2000, data in cui termina il periodo transitorio stabilito per le isole Canarie, è opportuno mantenere le sospensioni dei dazi accordate;

considerando che, per talune merci, le importazioni nelle isole Canarie provenienti dai paesi terzi sono state nulle o quasi inesistenti durante il periodo di vigenza delle sospensioni dei dazi della TDC accordate; che, di conseguenza, non ci sono motivi per mantenere tali sospensioni;

considerando che è opportuno mantenere le disposizioni adottate in virtù del regolamento (CEE) n. 1605/92, da un lato, per garantire che i prodotti per i quali la sospensione è prorogata e quindi progressivamente eliminata siano destinati esclusivamente al mercato interno delle Canarie e, dall'altro, per permettere alla Commissione di essere regolarmente informata sul volume delle importazioni in questione e, se del caso, di adottare disposizioni volte a impedire qualsiasi movimento speculativo o sviamento degli scambi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. I dazi della tariffa doganale comune, applicabili all'importazione nelle isole Canarie a dei prodotti di cui agli allegati I e II, sono totalmente sospesi, secondo i calendari precisati in tali allegati.
2. Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000, i dazi della tariffa doganale comune applicabili all'importazione nelle isole Canarie a dei prodotti di cui agli allegati III e

IV sono introdotti progressivamente secondo le disposizioni di cui in tali allegati.

#### *Articolo 2*

1. L'applicazione delle misure previste all'articolo 1 è accordata esclusivamente per i prodotti destinati al mercato interno delle Canarie.

2. Le autorità competenti spagnole adottano le norme necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo le disposizioni comunitarie pertinenti in materia di destinazioni particolari, e in particolare la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, quanto i prodotti in questione sono inviati verso altre parti del territorio doganale della Comunità.

#### *Articolo 3*

Per i prodotti di cui all'articolo 1, le autorità spagnole competenti comunicano alla Commissione, al più tardi il 15 di ogni mese, il volume delle importazioni che hanno beneficiato nel corso del mese precedente delle misure tariffarie ivi previste.

In caso di minaccia di pregiudizio, risultante in particolare dalle informazioni comunicate alla Commissione, per taluni prodotti sensibili o ultrasensibili la Commissione proporrà al Consiglio, su richiesta delle autorità spagnole, ogni misura appropriata avuto riguardo segnatamente agli obiettivi della decisione 91/314/CEE.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. AGNELLI

## ALLEGATO I

Elenco dei prodotti industriali a dazio totalmente sospeso per il periodo 1° aprile 1996 —  
31 dicembre 1996

Codice NC <sup>(1)</sup>			
3901	Capitolo 63	8519	8712 00
3904 10 00	Capitolo 64	8520	8713
4011	7213	8521	8714
4202	7304	8522	9001
4203	7312	8523	9002
4407	7601	8524	9003
4410	8415	8525	9004
4412	8418	8526	9005
4803 00	8422	8527	9006
4805	8427	8528	9007
4808	8431	8529	9008
4810	8450	8701	9009
Capitolo 51	8469	8702	9010
Capitolo 52	8470	8703	9011
Capitolo 54	8471	8704	9012
Capitolo 55	8472	8705	9030
5608	8473	8706	Capitolo 91
Capitolo 60	8501	8707	9207
Capitolo 61	8517	8708	Capitolo 95
Capitolo 62	8518	8711	

<sup>(1)</sup> Codici della nomenclatura combinata in vigore il 1° gennaio 1996, adottati con regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU n. L 319 del 30. 12. 1995).

## ALLEGATO II

Elenco dei prodotti industriali a dazio totalmente sospeso per il periodo 1° gennaio 1997 —  
31 dicembre 2000

Codice NC <sup>(1)</sup>			
4407	8431 31	8473 50 90	8701 90 15
7213	8431 39	8517 11 00	8701 90 21
8418 10 91	8431 41	8517 19 90	8701 90 25
8418 10 99	8431 42	8519 92 00	8701 90 31
8418 21 10	8431 43	8522 90 30	8701 90 35
8418 21 59	8431 49	8522 90 93	8701 90 39
8418 21 99	8471 60 90	8523 20 11	8701 90 50
8422 19	8471 70	8526 91 11	8704 10 11
8422 20	8473 10 90	8526 91 19	8704 10 19
8422 30	8473 21 90	8529 90 10	8704 10 90
8422 40	8473 29 90	8701 30 00	8713
8422 90	8473 30 90	8701 90 11	8714 20 00
8431 10	8473 40 90		

<sup>(1)</sup> Codici della nomenclatura combinata in vigore il 1° gennaio 1996, adottati con regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU n. L 319 del 30. 12. 1995).

## ALLEGATO III

**Elenco dei prodotti industriali per i quali i dazi saranno introdotti durante il periodo 1° gennaio 1997 — 31 dicembre 2000 secondo il seguente calendario**

*Prodotti sensibili*

- Il 1° gennaio 1997 le aliquote dei dazi applicabili saranno pari al 5 % della TDC
- Il 1° gennaio 1998 le aliquote dei dazi applicabili saranno pari al 15 % della TDC
- Il 1° gennaio 1999 le aliquote dei dazi applicabili saranno pari al 30 % della TDC
- Il 1° gennaio 2000 le aliquote dei dazi applicabili saranno pari al 60 % della TDC
- Il 1° gennaio 2001 le aliquote dei dazi applicabili saranno pari al 100 % della TDC

Codice NC<sup>(1)</sup>

3901	8427	8519 31	8524 91 90
3904 10	8431 20	8519 39	8524 99 00
4011	8450	8519 40	8529 10
4202	8469	8519 93	8529 90 51
4203	8470	8519 99	8529 90 59
4410	8471 10	8520 10	8529 90 70
4412	8471 30	8520 20	8529 90 81
4803 00	8471 41	8520 32 19	8529 90 89
4805	8471 49	8520 32 50	8701 10
4808	8471 50	8520 32 91	8701 20
4810	8471 60 10	8520 32 99	8701 90 90
5203	8471 60 40	8520 33	8702
5205	8471 60 50	8520 39	8706
5208	8471 80	8520 90	8711
5209	8471 90	8521	8712 00
5210	8472	8522 90 91	8714 11
5212	8473 10 10	8522 90 98	8714 19
Capitolo 55	8473 21 10	8523 11	8714 91
5608	8473 29 10	8523 12	8714 92
7312	8473 30 10	8523 13	8714 93
7601	8473 40 10	8523 20 19	8714 94
8415	8473 50 10	8523 20 90	8714 95
8418 21 51	8501	8523 30	8714 96
8418 21 91	8517 19 10	8523 90	8714 99
8418 22	8517 21	8524 10	9002
8418 29	8517 22	8524 31	9004
8418 30	8517 30	8524 32	9005
8418 40	8517 50	8524 39	9007
8418 50	8517 80	8524 40 91	9009
8418 61	8517 90	8524 40 99	9010
8418 69	8518	8524 51	9207
8418 91	8519 10	8524 52	
8418 99	8519 21	8524 53	
8422 11	8519 29	8524 60	

<sup>(1)</sup> Codici della nomenclatura combinata in vigore il 1° gennaio 1996, adottati con regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU n. L 319 del 30. 12. 1995).

*Prodotti ultrasensibili*

- Il 1° gennaio 1997 le aliquote dei dazi applicabili saranno pari allo 0 % della TDC
- Il 1° gennaio 1998 le aliquote dei dazi applicabili saranno pari al 5 % della TDC
- Il 1° gennaio 1999 le aliquote dei dazi applicabili saranno pari al 15 % della TDC
- Il 1° gennaio 2000 le aliquote dei dazi applicabili saranno pari al 35 % della TDC
- Il 1° gennaio 2001 le aliquote dei dazi applicabili saranno pari al 100 % della TDC

Codice NC<sup>(1)</sup>

4804	8704 22
Capitolo 61	8704 23
Capitolo 62	8704 31
Capitolo 63	8704 32
Capitolo 64	8704 90
8525	8708
8527	9006
8528	Capitolo 91
8703	Capitolo 95
8704 21	

(<sup>1</sup>) Codici della nomenclatura combinata in vigore il 1° gennaio 1996, adottati con regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU n. L 319 del 30. 12. 1995).

## ALLEGATO IV

**Elenco dei prodotti industriali per i quali i dazi saranno introdotti durante il periodo 1° gennaio 1997 — 31 dicembre 2000 secondo il seguente calendario**

- Il 1° gennaio 1997 le aliquote dei dazi applicabili saranno pari al 20 % della TDC
- Il 1° gennaio 1998 le aliquote dei dazi applicabili saranno pari al 40 % della TDC
- Il 1° gennaio 1999 le aliquote dei dazi applicabili saranno pari al 60 % della TDC
- Il 1° gennaio 2000 le aliquote dei dazi applicabili saranno pari all'80 % della TDC
- Il 1° gennaio 2001 le aliquote dei dazi applicabili saranno pari al 100 % della TDC

Codice NC <sup>(1)</sup>	
5103	8522 10
5104	8522 90 10
5108	8526 10
5110	8526 91 90
5111	8526 92
5112	8705
5401	8707
5402	9001
5403	9003
5404	9008
5407	9011
5408	9012
Capitolo 60	9030

<sup>(1)</sup> Codici della nomenclatura combinata in vigore il 1° gennaio 1996, adottati con regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU n. L 319 del 30. 12. 1995).

**REGOLAMENTO (CE) N. 528/96 DELLA COMMISSIONE****del 27 marzo 1996****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(4)</sup>; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero<sup>(5)</sup>; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(7)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio<sup>(8)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(10)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95<sup>(12)</sup>;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1996.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(5)</sup> GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(7)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(12)</sup> GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali**

Codice prodotto	Importo della restituzione <sup>(1)</sup>
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	36,20 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 910	36,78 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 100	36,20 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 910	36,78 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3935
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	39,35
1701 99 10 910	39,98
1701 99 10 950	39,98
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3935

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

## REGOLAMENTO (CE) N. 529/96 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1996

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1813/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1813/95 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentaquattresima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/

95<sup>(5)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio<sup>(6)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la trentaquattresima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1813/95, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 43,018 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CE) N. 530/96 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1996

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione<sup>(4)</sup>; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1996.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

ALLEGATO

**al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione nel caso di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	9,88	—	0,00
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	11,31	—	0,00

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 531/96 DELLA COMMISSIONE**

del 27 marzo 1996

**che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 7 bis, paragrafo 3 e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95, prevede, all'articolo 4, paragrafo 4, primo trattino, che sono ammissibili come prodotti finiti, nel quadro di tale regolamento, le preparazioni alimentari di cui ai codici NC da 1902 20 10 a 1902 20 99; che il riferimento al codice NC 1902 20 99 deriva dagli adattamenti apportati dal regolamento (CE) n. 2931/95; che a causa di un'incoerenza tra le varie versioni linguistiche di tale regolamento, la suddetta modifica ha creato incertezze; che è quindi necessario modificare tale codice per evitare l'esclusione dei prodotti anteriormente inclusi; che è

necessario rendere applicabile la modifica a partire dal 1° gennaio 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 4, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 570/88, i termini «1902 20 10-1902 20 99» sono sostituiti dai termini «1902 20 10 a 1902 30 90».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

**REGOLAMENTO (CE) N. 532/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 marzo 1996**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 2123/89 che stabilisce l'elenco dei mercati**  
**rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,  
considerando che il regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 426/96<sup>(4)</sup>, ha fissato l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità;  
considerando che in Belgio sono stati modificati i mercati rappresentativi; che è necessario quindi modificare in conformità l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità figurante nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il punto 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89 è sostituito dal testo seguente:

- «1. Il centro di quotazione seguente: Bruxelles».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 203 del 15. 7. 1989, pag. 23.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 60 del 9. 3. 1996, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 533/96 DELLA COMMISSIONE  
del 27 marzo 1996**

**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 321/96<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'acquisto all'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, di riso Indica o di riso Japonica, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi, nonché ridotto del prezzo all'importazione purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1573/95 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

n. 1418/76 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quote disponibili per il riferimento indicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1573/95 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1573/95 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 53.

<sup>(4)</sup> GU n. L 45 del 23. 2. 1996, pag. 3.

## ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 27 marzo 1996, che fissa i dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ecu/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (*)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (1) (2)	ACP Bangladesh (1) (2) (4)	Basmati India (7) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Basmati Pakistan (8) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (3)
1006 10 21	(9)	150,76			
1006 10 23	(9)	150,76			
1006 10 25	(9)	150,76			
1006 10 27	(9)	150,76			—
1006 10 92	(9)	150,76			
1006 10 94	(9)	150,76			
1006 10 96	(9)	150,76			
1006 10 98	(9)	150,76			—
1006 20 11	271,03	131,18			
1006 20 13	271,03	131,18			
1006 20 15	271,03	131,18			
1006 20 17	353,60	172,46	103,6	303,6	—
1006 20 92	271,03	131,18			
1006 20 94	271,03	131,18			
1006 20 96	271,03	131,18			
1006 20 98	353,60	172,46	103,6	303,6	—
1006 30 21	522,74	246,46			
1006 30 23	522,74	246,46			
1006 30 25	522,74	246,46			
1006 30 27	(9)	290,59			—
1006 30 42	522,74	246,46			
1006 30 44	522,74	246,46			
1006 30 46	522,74	246,46			
1006 30 48	(9)	290,59			—
1006 30 61	522,74	246,46			
1006 30 63	522,74	246,46			
1006 30 65	522,74	246,46			
1006 30 67	(9)	290,59			—
1006 30 92	522,74	246,46			
1006 30 94	522,74	246,46			
1006 30 96	522,74	246,46			
1006 30 98	(9)	290,59			—
1006 40 00	(9)	90,38			

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU n. L 88 del 9. 4. 1991, p. 7).

- (<sup>5</sup>) Esclusivamente per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il dazio si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio (GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1), modificato.
- (<sup>6</sup>) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.
- (<sup>7</sup>) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana non importato nel quadro del regime del regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
- (<sup>8</sup>) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine del Pakistan, non importato nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 50 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
- (<sup>9</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t) ( <sup>1</sup> )	( <sup>2</sup> )	353,60	611,00	271,03	522,74	( <sup>2</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (\$/t)		373,43	418,11	480,00	505,00	—
b) Prezzo fob (\$/t)	—	—	—	450,00	475,00	—
c) Noli marittimi (\$/t)	—	—	—	30,00	30,00	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) In caso di importazione nel corso del mese successivo a quello della fissazione, queste aliquote del dazio all'importazione sono adattate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CE) n. 1573/95.

(<sup>2</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 534/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 marzo 1996**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità di applicazione, per la campagna 1995/1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 346/96 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1502/95 ha fissato le modalità di applicazione, per la campagna 1995/

1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quote disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1502/95 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1502/95 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 5.

## ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)  
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro (1)	5,05	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	9,00	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (2)	9,00	0,00
	di qualità media	27,65	17,65
	di bassa qualità	34,42	24,42
1002 00 00	Segala	42,14	32,14
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	42,14	32,14
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	42,14	32,14
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	59,82	49,82
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	59,82	49,82
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	42,14	32,14

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1502/95, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1502/95], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1502/95.

## ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 13. 3. 1996 al 26. 3. 1996):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Mid-America	Mid-America
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ecu/t)	141,44	142,47	137,94	119,32	189,05 (?)	151,96 (?)
Premio sul Golfo (ecu/t)	43,67	23,98	21,75	14,97	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ecu/t)	—	—	—	—	—	—

(<sup>1</sup>) Fob Duluth.

(<sup>2</sup>) Fob Golfo.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 10,72 ECU/t; Grandi Laghi/St. Laurent — Rotterdam: 29,42 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95: 0,00 ECU/tonnellate].

**REGOLAMENTO (CE) N. 535/96 DELLA COMMISSIONE**

del 27 marzo 1996

**che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2544/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(5)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio<sup>(6)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2544/95 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si

proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 marzo 1996.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 38.

<sup>(4)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1996, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la nona gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95

*(in ECU/100 kg)*

Codice del prodotto	Importo della restituzione <sup>(1)</sup>
1509 10 90 100	45,10
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	53,75
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	11,60
1510 00 90 900	—

<sup>(1)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

*NB:* I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 536/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 marzo 1996**  
**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77<sup>(4)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia

fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95<sup>(8)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(10)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 2815/95 del Consiglio<sup>(11)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(4)</sup> GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 1.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1996.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

*(ECU/100 kg)*

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1509 10 90 100	42,00
1509 10 90 900	0,00
1509 90 00 100	50,50
1509 90 00 900	0,00
1510 00 90 100	9,50
1510 00 90 900	0,00

<sup>(1)</sup> Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato e per le esportazioni verso i paesi terzi.

<sup>(2)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

**REGOLAMENTO (CE) N. 537/96 DELLA COMMISSIONE****del 27 marzo 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1996, recante fissazione dei valori  
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni  
ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	052	110,2	0805 30 20	052	90,3
	060	80,2		204	88,8
	064	59,6		220	74,0
	066	41,7		388	90,3
	068	62,3		400	88,5
	204	80,9		512	54,8
	208	44,0		520	66,5
	212	46,9		524	100,8
	624	199,2		528	69,0
	999	80,6		600	79,8
	0707 00 15	052		104,3	0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59
053		156,2	999	80,9	
060		61,0	052	64,0	
066		53,8	064	78,6	
068		69,1	388	79,3	
204		144,3	400	69,0	
624		87,1	404	67,6	
999		96,5	508	93,7	
0709 10 10		220	129,6	512	
	999	129,6	524	114,1	
0709 90 73	052	104,3	528	83,3	
	204	77,5	624	86,5	
	412	54,2	728	107,3	
	624	241,0	800	78,0	
	999	119,3	804	21,0	
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	46,2	0808 20 31	999	78,8
	204	45,9		039	90,4
	208	58,0		052	86,2
	212	45,7		064	72,5
	220	53,3		388	70,0
	388	40,5		400	108,5
	400	37,8		512	66,3
	436	41,6		528	65,2
	448	23,4		624	79,0
	600	43,5		728	115,4
	624	49,1		800	55,8
	999	44,1		804	112,9
				999	83,8

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**DIRETTIVA 96/16/CE DEL CONSIGLIO**

del 19 marzo 1996

**relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che la direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri <sup>(3)</sup>, è stata modificata a più riprese; che, in occasione di nuove modifiche, è opportuno, ai fini della chiarezza, procedere a una rielaborazione della succitata direttiva;

considerando che la Commissione, per adempiere i compiti affidatili dal trattato e dalle disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve disporre di dati precisi sulla produzione del latte e sul suo impiego, nonché di dati precisi regolari e tempestivi sulla fornitura di latte alle imprese che trattano o trasformano il latte e sulla produzione di prodotti lattiero-caseari negli Stati membri;

considerando che occorre unificare i criteri di esecuzione delle rilevazioni sulla produzione e sull'impiego del latte nelle aziende agricole, migliorarne l'esattezza ed eseguire rilevazioni mensili in tutti gli Stati membri presso le imprese che trattano o trasformano il latte;

considerando che, per ottenere risultati comparabili, è necessario fissare criteri comuni per la delimitazione del campo d'indagine, le caratteristiche da rilevare e le modalità delle rilevazioni;

considerando che l'esperienza acquisita nell'ambito della precedente normativa ha dimostrato che occorre procedere ad un alleggerimento delle disposizioni, in particolare sopprimendo la comunicazione dei dati settimanali;

considerando che, data la crescente importanza dei componenti proteici del latte nei prodotti lattiero-caseari, occorre adottare le disposizioni corrispondenti;

considerando che, per agevolare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, è opportuno mantenere una

stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, soprattutto in seno al comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE <sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Gli Stati membri:

- 1) svolgono, presso le unità di rilevazione definite all'articolo 2, indagini sui dati precisati all'articolo 4 e ne trasmettono alla Commissione i risultati mensili, annuali e triennali;
- 2) effettuano annualmente presso le aziende agricole, definite in base alla procedura prevista all'articolo 7, la rilevazione della produzione di latte e sul relativo impiego;
- 3) fatto salvo l'accordo della Commissione, sono autorizzati ad utilizzare dati provenienti da altre fonti ufficiali.

*Articolo 2*

Le indagini di cui all'articolo 1, punto 1, riguardano:

- 1) le imprese o le aziende agricole che acquistano latte intero — e, se del caso, prodotti lattiero-caseari — direttamente presso le aziende agricole o presso le imprese di cui al punto 2, ai fini della loro trasformazione in prodotti lattiero-caseari;
- 2) le aziende che raccolgono latte o crema e li cedono interamente o in parte alle imprese di cui al punto 1, senza averli lavorati né trasformati.

Gli Stati membri adottano le disposizioni atte ad evitare per quanto possibile inutili ripetizioni nella presentazione dei risultati.

*Articolo 3*

1. È considerato latte ai sensi della presente direttiva il latte di vacca, di pecora, di capra e di bufala. Le indagini mensili eseguite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si limitano al latte di vacca e ai prodotti fabbricati esclusivamente a partire dal latte di vacca.

<sup>(1)</sup> GU n. C 321 dell'1. 12. 1995, pag. 6.<sup>(2)</sup> GU n. C 32 del 5. 2. 1996.<sup>(3)</sup> GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 2. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.<sup>(4)</sup> GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

2. L'elenco dei prodotti lattiero-caseari sui quali verte- ranno le indagini è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 7; detto elenco può essere modificato secondo la stessa procedura.

3. Le definizioni uniformi da utilizzare nella comuni- cazione dei risultati sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 7.

#### Articolo 4

1. Le indagini di cui all'articolo 1, punto 1, devono essere predisposte in modo da permettere almeno la comunicazione dei dati di cui alle seguenti lettere a), b) e c).

I questionari devono essere redatti in modo da evitare inutili ripetizioni.

I dati riguardano:

a) mensilmente:

- i) la quantità di latte, il tenore di materia grassa del latte e della crema raccolti nonché il tenore di proteine del latte di vacca raccolto;
- ii) la quantità di taluni prodotti lattiero-caseari freschi lavorati e pronti per essere immessi al consumo nonché di taluni prodotti lattiero-caseari ottenuti dalla trasformazione del latte;

b) annualmente:

- i) la quantità e il tenore di materia grassa e di proteine del latte e della crema raccolti;
- ii) la quantità di prodotti lattiero-caseari freschi lavo- rati e pronti per essere immessi al consumo e degli altri prodotti lattiero-caseari ottenuti, ripartiti per tipo;
- iii) l'impiego delle materie prime sotto forma di latte intero e di latte scremato nonché la quantità di materia grassa utilizzata nella fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari;

c) ogni tre anni (a partir dal 31 dicembre 1997):

il numero delle unità di rilevazione di cui all'articolo 2, secondo certe classi di grandezza.

2. Per analizzare, nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva, la possibilità di estendere le informazioni statistiche annuali di cui alla lettera b) al contenuto in proteine dei principali prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri effettuano in questo periodo rileva- zioni pilota o studi volti a raggiungere tale obiettivo. La Commissione stabilisce con la procedura prevista dall'arti- colo 7 un programma di lavoro per ciascun di detti tre anni.

Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commis- sione una relazione di esecuzione di tale programma,

inclusi i dati statistici disponibili in materia e gli elementi necessari alla loro interpretazione.

#### Articolo 5

1. Fatto salvo il secondo comma, le indagini di cui all'articolo 1, punto 1, devono essere esaustive presso le latterie che rappresentano almeno il 95 % della raccolta di latte vaccino effettuata dallo Stato membro; il saldo viene stimato mediante campioni rappresentativi o altre fonti.

Gli Stati membri possono effettuare le indagini mensili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), mediante campioni rappresentativi. In tal caso l'errore di campiona- mento non può essere superiore all'1 % (con un intervallo di fiducia del 68 %) della raccolta totale del paese.

2. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti che permettano di ottenere risultati completi e sufficiente- mente esatti. Essi comunicano alla Commissione sotto forma di relazione metodologica ogni informazione che consenta una valutazione dell'esattezza dei risultati trasmessi, in particolare:

- a) i questionari utilizzati;
- b) i metodi applicati per evitare la ripetizione dei risultati;
- c) i metodi di trasposizione dei dati ottenuti tramite i questionari nelle tabelle comunitarie.

Le relazioni metodologiche, la disponibilità e l'attendibi- lità dei dati, nonché qualsiasi altra questione connessa all'applicazione della presente direttiva saranno esaminate una volta all'anno in seno al gruppo di lavoro competente del comitato permanente di statistica agraria. La prima relazione metodologica sarà trasmessa alla Commissione al più tardi entro la fine dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva.

#### Articolo 6

1. Le tabelle per la trasmissione dei dati sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 7.

Le tabelle possono essere modificate con la medesima procedura.

2. Gli Stati membri trasmettono i risultati di cui al paragrafo 3, inclusi i dati considerati riservati ai sensi delle loro legislazioni o pratiche nazionali in materia di segreto statistico, conformemente alle disposizioni del regola- mento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

3. Dopo avere riepilogato i dati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione nel più breve tempo possibile e non oltre:

- a) quarantacinque giorni dopo la fine del mese di riferimento, i risultati mensili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);
- b) il mese di giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento:
  - i risultati annuali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);
  - la relazione di esecuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
- c) il mese di settembre dell'anno successivo a quello della data di riferimento, i risultati di cui all'articolo 1, punto 2 e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

4. La Commissione raccoglie i dati trasmessi dagli Stati membri e comunica loro il risultato complessivo.

#### *Articolo 7*

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, in appresso denominato «il comitato», viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al

Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione.

#### *Articolo 8*

La Commissione sottopone al Consiglio al più tardi entro il 1° luglio 1999 una relazione che illustra l'esperienza acquisita durante l'applicazione della presente direttiva. In tale occasione essa presenta in particolare i risultati dell'analisi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, corredati, se del caso da proposte relative al periodo definitivo.

#### *Articolo 9*

1. La direttiva 72/280/CEE è abrogata con effetto al 1° gennaio 1997.

2. I riferimenti alla direttiva 72/280/CEE abrogata vanno considerati come riferimenti alla presente direttiva.

#### *Articolo 10*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Articolo 11*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### *Articolo 12*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

W. LUCHETTI

**DIRETTIVA 96/17/CE DEL CONSIGLIO**

del 19 marzo 1996

**che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione<sup>(2)</sup>,

considerando che, per le carni di pollame disciplinate dalla direttiva 71/118/CEE<sup>(3)</sup>, l'importo minimo da riscuotere per le ispezioni ante mortem e post mortem è stato fissato fino al 31 dicembre 1995; che la Commissione ha proposto di mantenere la situazione attuale;

considerando che il Consiglio non ha concluso l'esame della proposta e che occorre pertanto prorogare a titolo conservativo le norme di cui trattasi, in attesa di una decisione definitiva in materia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Nel capitolo I, punto 1, lettera e), parte introduttiva dell'allegato della direttiva 85/73/CEE, i termini «fino al 31 dicembre 1995» sono sostituiti con i termini «fino al 30 giugno 1996».

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

W. LUCHETTI

<sup>(1)</sup> GU n. L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/24/CE (GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 14).

<sup>(2)</sup> GU n. C 12 del 17. 1. 1996, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1995

relativa ad un aiuto di Stato concesso dalla città di Amburgo («Freie und Hansestadt Hamburg») a favore dell'impresa siderurgica CECA Hamburger Stahlwerke GmbH, Amburgo

(Il testo in lingua tedesca è l'unico facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/236/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

vista la decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, del 27 novembre 1991, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia<sup>(1)</sup>,

dopo aver invitato gli altri Stati membri e gli altri interessati a trasmettere le proprie osservazioni, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 di detta decisione,

viste le osservazioni pervenute,

considerando quanto segue:

## I

In data 6 luglio 1994, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA (Codice degli aiuti a favore della siderurgia), in appresso denominato «CAS» in merito ad una serie di misure di carattere finanziario adottate dalla Freie und Hansestadt Hamburg (in appresso denominata «FHH») a favore di Hamburger Stahlwerke GmbH (in appresso denominata «HSW»). Sulla base delle informazioni trasmesse dal governo tedesco, la Commissione era pervenuta alla conclusione che un prestito di 20 Mio di DM concesso da Hamburgische Landesbank Giro-

zentrale (in appresso denominata «HLB») ai soci di Protei Produktionsbeteiligungen GmbH & Co. KG (in appresso denominata «Protei») ed una linea di credito di importo compreso tra i 130 ed i 184 Mio di DM, incluso un finanziamento ponte di 10 Mio di DM, accordata da HLB a HSW nel periodo tra il 1984 ed il 1994, potessero costituire un aiuto di Stato incompatibile con il CAS e con il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in appresso denominato «trattato CECA»).

Con lettera del 14 luglio 1994, la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di avviare il procedimento invitandolo altresì a trasmetterle le proprie osservazioni, nonché ogni altra informazione pertinente ai fini del caso in oggetto. Nella risposta delle autorità tedesche dell'8 settembre 1994 venivano fornite ulteriori informazioni in merito alle misure finanziarie in questione ed avanzati vari argomenti a sostegno della posizione del governo tedesco, secondo la quale tali misure non costituiscono un aiuto di Stato (per una descrizione più dettagliata della posizione del governo tedesco quale emerge dalle varie comunicazioni relative al caso di cui trattasi, vedi la sezione III della presente decisione).

Con la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(2)</sup> della lettera con la quale la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di avviare il procedimento, gli altri Stati membri e gli altri interessati sono stati invitati a rendere note le loro osservazioni.

<sup>(1)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

<sup>(2)</sup> GU n. C 293 del 21. 10. 1994, pag. 3.

Nell'ambito di detto procedimento, alla Commissione sono pervenute le seguenti osservazioni:

- Il governo di uno Stato membro ha dichiarato di considerare le misure finanziarie descritte nella comunicazione come un aiuto di Stato che falsa la concorrenza all'interno della Comunità a danno dei concorrenti di HSW stabiliti sul proprio territorio. Esso ha pertanto invitato la Commissione ad esaminare attentamente qualsiasi atto intercorso tra HSW, HLB e la FHH, al fine di accertarne la compatibilità con il CAS.
- Una grande impresa siderurgica europea ha affermato che le misure finanziarie descritte nella comunicazione rappresentano un aiuto vietato dal trattato CEEA e dal CAS. Essa ha espresso dei dubbi sulla possibilità che, anche dopo ulteriori conferimenti di capitale, HSW possa mai pervenire all'efficienza economico-finanziaria in quanto la produttività dell'impresa, secondo quanto riferito, sarebbe di gran lunga inferiore a quella di altre imprese tedesche comparabili.
- Un'associazione nazionale di produttori di acciaio ha sottolineato che il prestito di 20 Mio di DM concesso ai soci di Protei, con il quale nel 1984 è stato raccolto il capitale iniziale di HSW, costituiva di per sé un aiuto illegale in quanto non era stato precedentemente notificato alla Commissione. Il prestito di HLB a favore di HSW era da considerarsi, almeno in parte, come un aiuto che aveva contribuito a mantenere in attività, per un periodo di circa dieci anni, un importante concorrente di alcune imprese appartenenti all'associazione.

Con lettera del 5 gennaio 1995, le osservazioni di cui sopra sono state trasmesse al governo tedesco insieme all'invito a pronunciarsi in proposito. Lo stesso giorno, con una seconda lettera, il governo tedesco è stato invitato a fornire informazioni precise in merito a notizie pubblicate dalla stampa, secondo le quali HLB avrebbe prorogato la linea di credito a favore di HSW oltre la sua scadenza alla fine del 1994.

Con lettera dell'11 gennaio 1995, il governo tedesco ha informato la Commissione che la linea di credito non era stata prorogata e che HSW era stata venduta. Esso ha inoltre annunciato che sarebbero state inviate ulteriori e più precise informazioni in relazione a tale operazione. Con lettera del 7 febbraio 1995, il governo tedesco ha trasmesso le proprie osservazioni sulle posizioni espresse dagli altri Stati membri e dagli altri interessati ed ha altresì fornito alcune informazioni in merito alla vendita delle quote di HSW all'impresa olandese Venuda Investments BV (in appresso denominata «Ispat») appartenente al gruppo Ispat con sede a Giacarta, Indonesia.

Con lettera del 13 marzo 1995, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni sulla vendita delle quote societarie e sulle misure finanziarie adottate da HLB e della FHH in relazione a tale vendita. La risposta del governo tedesco è pervenuta il 28 aprile 1995. Con lettera del 10 maggio 1995, la Commissione ha chiesto altre informazioni, in particolare copie di alcuni documenti che, ad eccezione di un documento classificato come segreto ed interno, sono state inviate con lettera del 15 maggio 1995. Il 22 maggio 1995, a Bruxelles, si è tenuta

una riunione tra i rappresentanti del consiglio comunale della FHH, del governo tedesco e della Commissione. Con lettera del 14 giugno 1995, il governo tedesco ha comunicato informazioni ed argomenti complementari ed ha fornito una copia dei documenti relativi alla gara indetta in vista della cessione di HSW.

Il 20 giugno 1995, ad Amburgo, ha avuto luogo un'altra riunione tra i rappresentanti del consiglio comunale della FHH, del governo tedesco e della Commissione, allo scopo di discutere taluni dettagli della vendita di HSW e di scambiarsi alcune opinioni in relazione alla possibile valutazione del caso. Con lettere del 25 luglio e del 18 agosto 1995, le autorità tedesche hanno inviato ulteriori informazioni in merito al finanziamento di HSW dal 1984 in poi ed all'impiego degli aiuti autorizzati dalla Commissione nel 1984 e nel 1985.

## II

Sulla base delle informazioni ricevute, i fatti principali possono essere riassunti come segue:

La vecchia Hamburger Stahlwerke GmbH era stata costituita nel 1961 ed aveva cominciato le proprie attività siderurgiche nel 1969. Nel periodo tra il 1969 ed il 1982 ha sempre subito perdite, ad eccezione degli anni 1974 e 1979.

Fino al 1981, perdite per complessivi 204 Mio di DM sono state coperte dai soci, Korf Stahl AG e Ferrocontor Beteiligungsgesellschaft mbH. Nel 1982, la società ha subito perdite per 172 Mio di DM che sono state coperte dai suoi soci. Il 20 gennaio 1983, il tribunale competente ha avviato la procedura di concordato preventivo. Il commissario giudiziale ha tentato di trovare un'acquirente per l'impresa per garantire il proseguimento della sua attività. Il 9 dicembre 1983, visto l'esito infruttuoso del concordato, il tribunale ha aperto la procedura fallimentare.

Fin dal 1972, HLB aveva acquisito quote della vecchia Hamburger Stahlwerke GmbH e, a partire dal 1974, ha sempre detenuto fiduciarmente il 49 % delle quote come garanzia a fronte di crediti di liquidità e di investimento concessi senza una garanzia od un'analoga assicurazione di copertura da parte della FHH. All'epoca dell'apertura della procedura fallimentare, i crediti non garantiti dalla FHH che HLB vantava nei confronti di HSW ammontavano a 52 Mio di DM. Ulteriori crediti per 129 Mio di DM erano garantiti dalla FHH, che poteva pertanto far valere un diritto di regresso sulla massa fallimentare. Nel corso della procedura fallimentare, il credito complessivo vantato da HLB e dalla FHH nei confronti della vecchia Hamburger Stahlwerke GmbH non è stato considerato come credito fallimentare essendo stato dichiarato con sentenza inappellabile<sup>(1)</sup> che HLB doveva considerarsi socio della vecchia Hamburger Stahlwerke

(<sup>1</sup>) Bundesgerichtshof, sentenza del 19 settembre 1988, rif. II ZR 255/87 = Der Betrieb 1988, pag. 2141; istanze precedenti: Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, sentenza del 24 luglio 1987, rif. 11 U 182/86 = Der Betrieb 1987, pag. 1778 e Landesgericht Hamburg, sentenza del 15 agosto 1986, rif. 3 O 288/84.

GmbH in quanto la banca pubblica agiva come fiduciaria della FHH. Sul piano giuridico, la conseguenza di questa conclusione del tribunale è stata che qualsiasi conferimento di liquidità, a partire dal 1981, anche se erogato formalmente a titolo di prestito, fosse da equiparare al conferimento di capitale proprio. I prestiti in oggetto sono dunque stati considerati come prestiti sostitutivi del capitale proprio (*eigenkapitalersetzende Darlehen*). I crediti di HLB e della FHH sarebbero pertanto stati rimborsati solo se la liquidazione della vecchia Hamburger Stahlwerke GmbH nell'ambito della procedura fallimentare avesse fatto registrare un'eccedenza dopo che fossero stati soddisfatti i creditori privilegiati ed i creditori chirografari.

Poiché nel corso del concordato preventivo il commissario giudiziale, divenuto successivamente curatore fallimentare, aveva già tentato invano di trovare un acquirente per lo stabilimento, HLB e la FHH hanno deciso di sostenere il proseguimento dell'attività dell'impresa attraverso la costituzione di una nuova impresa che avrebbe rilevato il patrimonio della vecchia Hamburger Stahlwerke GmbH al valore di avviamento. Secondo il governo tedesco, da questa operazione esse si aspettavano la possibilità di una restituzione almeno parziale del loro credito di 181 Mio di DM.

Il curatore fallimentare e l'amministratore delegato dell'impresa hanno dunque elaborato un piano di ristrutturazione. Hanno costituito la società Protei Produktionsbeteiligung GmbH & Co. KG ed agli inizi del 1984 hanno rilevato l'attività ed il patrimonio della vecchia Hamburger Stahlwerke GmbH attraverso Neue Hamburger Stahlwerke GmbH, società di nuova costituzione controllata al 100 % da Protei. In seguito, nello stesso anno, tale società è stata ridenominata Hamburger Stahlwerke GmbH (HSW).

La vecchia Hamburger Stahlwerke GmbH è stata liquidata. Il governo tedesco ha riferito che la scelta di proseguire l'attività della vecchia Hamburger Stahlwerke GmbH attraverso un'impresa che ne ha rilevato il patrimonio ha consentito una riduzione di circa il 90 % delle perdite di HLB per il finanziamento della vecchia Hamburger Stahlwerke GmbH, passate da 52 Mio di DM a meno di 5 Mio di DM. Anche l'onere a carico della città di Amburgo è stato ridotto di circa 77 Mio di DM, quasi il 60 %, passando da 129 Mio di DM a 52 Mio di DM.

Il capitale iniziale di Protei, ammontante a 20,2 Mio di DM, è stato raccolto tramite un prestito di 20 Mio di DM concesso da HLB ai due soci di Protei, il curatore fallimentare (in appresso denominato «C») e l'amministratore delegato (in appresso denominato «A»). La FHH aveva stanziato un importo di 20 Mio di DM a favore di HLB, con l'ordine di utilizzare tale somma per concedere un prestito ai soci di Protei. Il conferimento di capitale iniziale di Protei è stato quindi solo in minima parte effettuato direttamente dai suoi soci, ciascuno dei quali ha versato 100 000 DM. Il capitale iniziale di HSW, parimenti ammontante a 20,2 Mio di DM, è stato conferito dal socio unico Protei, che a tal fine ha utilizzato il capitale ottenuto dalla FHH tramite C, A e HLB.

Il contratto tra HLB, Protei, C ed A stabiliva che la restituzione del prestito ed il pagamento degli interessi avrebbero dovuto essere effettuati solo nel caso in cui HSW avesse realizzato degli utili. Il tasso di interesse è stato fissato al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 7,5 %, e comunque ad almeno il 15 % annuo. Le parti hanno convenuto che C ed A non avrebbero risposto con il proprio patrimonio personale dei debiti risultanti dal prestito e dai relativi interessi e che tutti gli oneri fiscali ed altri costi eventuali legati alla partecipazione di Protei in HSW sarebbero stati rimborsati da HLB. Protei ha dal canto suo rinunciato, a favore di HLB, alla propria partecipazione agli utili di HSW in proporzione equivalente alla quota del prestito in relazione al capitale sociale di HSW.

Il contratto prevedeva inoltre che Protei dovesse garantire il proseguimento dell'attività di HSW, che non potesse deciderne la messa in liquidazione senza l'accordo di HLB e che qualsiasi decisione relativa alla gestione o al consiglio di amministrazione dell'impresa fosse subordinata all'accordo preventivo di HLB. Inoltre Protei non poteva cedere quote di HSW senza il consenso di HLB, mentre era tenuta ad avviare, su richiesta di HLB, trattative con eventuali acquirenti. HLB si è infine riservata il diritto di partecipare, in qualità di osservatore, alle trattative in vista della cessione di HSW.

Nella sua comunicazione dell'8 settembre 1994, il governo tedesco ha spiegato che, sulla base di quanto stabilito dal contratto, che attribuisce a HLB ed alla FHH un'influenza determinante sulla gestione di HSW, la città di Amburgo, pur non essendo proprietaria dell'impresa, era esposta ad un rischio equivalente a quello di un proprietario che conferisce capitale proprio.

Tra il 1984 e il 1994 sono stati rimborsati 2,8 Mio di DM in conto capitale e 2,7 Mio di DM in conto interessi in relazione al prestito di 20 Mio di DM concesso da HLB. Il 19 giugno 1986 si è proceduto ad un aumento di 11,5 Mio di DM del capitale sociale di HSW attraverso fondi propri.

A sostegno del piano di ristrutturazione sono stati utilizzati gli aiuti autorizzati dalla Commissione (46 Mio di DM di aiuti all'investimento, alla chiusura, alla ricerca e sviluppo, alla copertura di perdite, nonché una garanzia statale di 40 Mio di DM). HSW non ha ricevuto che 23,5 Mio di DM quali aiuti agli investimenti, alla chiusura ed a copertura delle perdite di esercizio. I restanti 22,5 Mio di DM non sono stati erogati, in quanto il governo federale si è rifiutato di corrispondere la propria quota di sussidi a sostegno degli investimenti, poiché una parte degli investimenti beneficiari degli aiuti era già stata realizzata dalla vecchia HSW ed un'altra parte non era affatto stata realizzata. Il governo federale si è inoltre rifiutato di corrispondere la sua quota di 15 Mio di DM quali aiuti al ripianamento delle perdite di esercizio, trattandosi di perdite registrate dalla vecchia HSW, che si trovava in liquidazione, e non di spese della nuova società. Garanzie già autorizzate per 27 Mio di DM non sono mai state utilizzate in quanto HSW ha deciso di ricorrere ad altri mezzi di finanziamento.

All'inizio dell'attività di HSW, nel 1984, HLB ha concesso all'impresa una linea di credito di 130 Mio di DM, sulla base di contratti annuali regolarmente prorogati. Il 60 %

della linea di credito (78 Mio di DM) è stato concesso su mandato della FHH. Secondo le disposizioni della legislazione tedesca (§ 778 del Bürgerliches Gesetzbuch — codice civile — in appresso denominato «BGB»), la FHH è tenuta a rimborsare alla banca tutte le spese che questa potrebbe trovarsi ad affrontare nel corso dell'adempimento di tale mandato, come se la banca avesse ricevuto una garanzia in relazione a tale credito (§ 765 e seguenti del BGB). La linea di credito era garantita dal trasferimento di proprietà a titolo di garanzia dell'attivo circolante e dalla cessione a titolo di garanzia dei crediti di HSW nei confronti di terzi. Il governo federale ha informato la Commissione che le garanzie prestate nel periodo compreso tra il 1984 ed il 1994 sono state valutate come segue:

Data di riferimento	Importo delle garanzie (Mio di DM)	Valore delle garanzie (% della linea di credito)
30. 12. 1984	144,0	110,7
30. 12. 1985	157,2	120,9
30. 12. 1986	130,0	100,0
30. 12. 1987	144,1	110,8
30. 12. 1988	172,4	132,6
30. 12. 1989	174,7	134,3
30. 12. 1990	204,3	157,1
30. 12. 1991	167,0	128,4
30. 12. 1992	179,1	137,7
30. 12. 1993	208,4	138,9
30. 12. 1994	204,6	117,5

Nel periodo tra il 1984 ed il 1993, HSW ha sempre registrato perdite ad eccezione di quattro esercizi. La tabella seguente indica i risultati della normale attività dell'impresa espressi in Mio di DM:

1984	+ 13,3
1985	- 2,6
1986	+ 1,3
1987	- 16,5
1988	- 5,7
1989	+ 15,7
1990	+ 8,9
1991	- 8,5
1992	- 19,8
1993	- 24,4

Fino al 1992, la linea di credito concessa da HLB non era mai stata utilizzata interamente. Nel 1992, tuttavia, HSW ha subito perdite per circa 20 Mio di DM; per il proseguimento dell'attività dell'impresa, sono state pertanto necessarie una proroga della linea di credito che sarebbe scaduta alla fine dell'anno, nonché una linea di credito supplementare di importo equivalente alle perdite. La stessa HLB, operando come banca d'affari conformemente ai principi di una sana gestione economica, si era dapprima rifiutata di concedere un ampliamento della linea di credito. In dicembre infine, su mandato della

FHH, essa ha concesso un ampliamento della linea di credito per 20 Mio di DM, subordinandolo alla condizione, imposta dalla commissione crediti della FHH, che l'impresa presentasse un piano di ristrutturazione adeguato.

Nel 1993, HSW ha di nuovo registrato perdite per 24,4 Mio di DM. Per il proseguimento della sua attività, l'impresa aveva dunque bisogno di un'ulteriore proroga della linea di credito, già ampliata, di 150 Mio di DM che sarebbe scaduta alla fine dell'anno, nonché di un nuovo ampliamento della linea stessa. La direzione della banca si è rifiutata di prorogare la linea di credito. La banca non era neppure disposta a prorogare il suo impegno precedente, che per 52 Mio di DM non era coperto dal mandato della FHH. Quest'ultima ha tuttavia ordinato a HLB di prorogare la linea di credito a partire dal 1° gennaio 1994, nonché di concedere un'estensione di credito di 24 Mio di DM ed un finanziamento ponte di 10 Mio di DM. L'intero importo della linea di credito, compreso il finanziamento ponte, era dunque coperto dall'obbligazione assunta dalla FHH di rimborsare alla banca tutte le spese da questa sostenute in relazione a tale linea di credito. In tal modo, la FHH si assumeva interamente il rischio economico legato ai prestiti concessi all'impresa.

Un rapporto peritale redatto nel gennaio 1994 su incarico della commissione crediti della FHH, è giunto alla conclusione che nell'eventualità di un fallimento di HSW, la città di Amburgo avrebbe subito una perdita pari a circa 200 Mio di DM. Secondo gli autori del rapporto, la privatizzazione dell'impresa avrebbe rappresentato la soluzione migliore, in quanto gli interventi a carico delle finanze municipali sarebbero stati inferiori «rispetto al proseguimento dei sussidi fino al risanamento». È stato dunque deciso di avviare trattative con potenziali acquirenti, al fine di poter in seguito recuperare almeno una parte dei prestiti.

Nel febbraio 1994 Protei ha trasferito la sua partecipazione in HSW ad A. Come contropartita, questi ha assunto a suo carico gli impegni restanti nei confronti di HLB, pari a 17,2 Mio di DM ancora in essere del prestito di 20 Mio di DM per il finanziamento del capitale sociale, ed ha corrisposto un prezzo di acquisto di soli 275 000 DM, che è stato pagato attraverso un prestito concesso da HLB. Ad A è stato inoltre riconosciuto il diritto di rimborsare il prestito attraverso il trasferimento delle quote di HSW ad HLB, indipendentemente dal fatto che il valore delle quote fosse o meno sufficiente a coprire i crediti della banca.

Nell'agosto 1994, poco dopo la decisione della Commissione di avviare il procedimento, una banca di investimento privata, incaricata dalla FHH di organizzare e coordinare la vendita di HSW, ha lanciato una procedura di gara invitando le imprese siderurgiche tedesche ed internazionali a presentare le proprie offerte per rilevare HSW. Nei documenti relativi alla gara, i potenziali acquirenti venivano informati del fatto che A aveva autorizzato la FHH a disporre delle quote di HSW, e che la FHH, coadiuvata dalla banca di investimento, procedeva dunque alla concessione di HSW.

Con contratto del 27 dicembre 1994, HSW è stata rilevata da Ispat. Il trasferimento delle quote è diventato effettivo a partire dal 1° gennaio 1995. Il prezzo di acquisto delle quote, pari a 10 Mio di DM, è stato versato ad A, che lo ha immediatamente trasferito ad HLB. Nel cedere le sue quote ad Ispat, A ha agito su istruzione di HLB, che era autorizzata ad esigere da parte sua la concessione delle quote di HSW, ed ha in tal modo estinto i suoi debiti nei confronti della banca derivanti dal prestito di 20 Mio di DM del 1984 e dal prestito di 275 000 DM concessogli per il pagamento del prezzo di acquisto delle quote di HSW.

Nel corso del 1994, la linea di credito è stata utilizzata quasi interamente. Il 15 settembre 1994, ad esempio, HSW ha utilizzato 173,7 Mio di DM. Il 30 dicembre 1994, l'impresa aveva utilizzato la linea di credito a concorrenza di 166,7 Mio di DM. Al 31 dicembre 1994, il credito di HLB nei confronti di HSW era di 154,1 Mio di DM, interamente coperti dal mandato della FHH. Il governo federale non ha fornito chiarimenti in relazione alla riduzione del ricorso dalla linea di credito verificatasi tra il 30 ed il 31 dicembre. Alla Commissione non è neppure stato comunicato se il finanziamento ponte di 10 Mio di DM era stato utilizzato.

Il giorno in cui è stato sottoscritto davanti al notaio il contratto tra Ispat ed A relativo al trasferimento delle quote di HSW, HLB ed Ispat hanno concluso un ulteriore contratto relativo alla cessione ad Ispat dei crediti vantati da HLB nei confronti di HSW e derivanti dalla linea di credito concessa in precedenza. Si tratta della parte più importante degli accordi contrattuali relativi alla cessione di HSW. Il contratto tra HLB ed Ispat è stato redatto sulla base di un modello molto simile al contratto tipo utilizzato dalla Treuhandanstalt, l'ente di diritto pubblico incaricato della privatizzazione delle vecchie imprese di Stato della Germania Est. Nella parte introduttiva del contratto viene specificato che la FHH «attribuisce un notevole interesse al proseguimento dell'attività di HSW e dunque al mantenimento di posti di lavoro». Nella premessa del contratto viene inoltre specificato che il capitale proprio di HSW ha valore negativo e che «un ulteriore conferimento di liquidità da parte di HLB (...), nella situazione attuale, non è da prendersi in considerazione». Sembra dunque che HSW si trovasse in stato di insolvenza.

Il contratto specifica inoltre che i prestiti concessi da HLB devono essere considerati come sostitutivi di capitale proprio, vale a dire che, in caso di fallimento dell'impresa, tali prestiti non sarebbero considerati come crediti fallimentari, ma come fondi propri conferiti all'impresa da un socio in un momento in cui questa aveva bisogno di capitale supplementare per evitare il fallimento. Secondo le disposizioni contrattuali, il credito complessivo di HLB nei confronti di HSW è stato ceduto a Ispat ad un prezzo calcolato sulla base di una complessa formula. L'importo determinato sulla base di questa formula può essere definito come «valore di liquidazione e cessazione di attività». Si tratta dell'importo che Ispat potrebbe ottenere se decidesse di non continuare l'attività di HSW e di realizzare direttamente tutti gli impianti, le scorte ed i crediti. Dal

prezzo di acquisto stabilito sulla base di questa formula vengono dedotti i costi di licenziamento di un massimo di 100 dipendenti e dirigenti di HSW, i costi della chiusura di due imprese controllate e taluni costi legati all'esecuzione del contratto. Nel contratto si precisa inoltre che Ispat ha chiesto alla FHH di essere liberata di tutti i debiti per danni ambientali passati inerenti al terreno utilizzato da HSW e che, nel caso in cui i debiti in oggetto non venissero annullati, HLB acconsente a detrarre dal prezzo di acquisto i costi di risanamento. Le autorità tedesche ritengono che il prezzo di acquisto, che per ora non è ancora stato stabilito in via definitiva, si collochi tra 44 e 74 Mio di DM (vale a dire tra il 28 ed il 48 % dell'importo utilizzato sulla linea di credito concessa da HLB). Ispat non sarebbe tenuta a versare immediatamente essa stessa il prezzo di acquisto. Questo verrebbe corrisposto attraverso un conto di credito presso HLB, a fronte del quale Ispat si impegna a costituire una garanzia bancaria, che non potrà essere revocato prima del 31 dicembre 1995.

Il contratto stipula inoltre che l'impresa acquirente debba proseguire l'attività di HSW al livello produttivo medio del 1994, che debba garantire che HSW produca in particolare acciai di qualità e che debba realizzare investimenti per almeno 70 Mio di DM. Ispat deve inoltre assicurare il mantenimento di 630 posti di lavoro, impegnarsi a detenere una partecipazione di maggioranza in HSW almeno fino al termine del 1999 ed effettuare un conferimento di capitale proprio di 30 Mio di DM. L'acquirente deve altresì accettare che HLB vigili sul rispetto di tali obbligazioni, che restano in vigore fino al 31 dicembre 1999; in caso di inosservanza sono previste dal contratto specifiche sanzioni.

Per quanto concerne il presente procedimento, aperto nel luglio 1994, le parti hanno convenuto di ricorrere a tutti gli strumenti giuridici a loro disposizione al fine di opporsi ad eventuali disposizioni decise dalla Commissione in relazione ai crediti od alla relativa garanzia prestata dalla FHH. È stato inoltre deciso, nel caso ciò si rendesse necessario, di adattare il contratto per garantire la sopravvivenza di HSW. HLB ha preso atto del fatto che «Ispat e HSW non assumeranno a loro carico gli eventuali oneri finanziari derivanti da una decisione» della Commissione.

### III

Secondo il governo federale le misure finanziarie adottate dalla FHH e da HLB in relazione a HSW non configurerebbero aiuti di Stato.

Per quanto concerne il prestito di 20 Mio di DM concesso per l'apporto del capitale iniziale di HSW, il governo tedesco ha ammesso che lo Stato si è assunto un rischio finanziario equivalente a quello di un proprietario che investa capitale di rischio. Esso ritiene tuttavia che, all'epoca, un investitore privato operante in un'economia di mercato si sarebbe comportato in modo analogo.

Dopo il fallimento della vecchia Hamburger Stahlwerke GmbH, la FHH e HLB vantavano crediti ammontanti a 181 Mio di DM, che il tribunale competente aveva ritenuto derivassero da prestiti sostitutivi del capitale proprio. Di conseguenza, tali creditori sarebbero stati rimborsati solo se nell'ambito della procedura di fallimento fossero prima stati soddisfatti tutti gli altri creditori, privilegiati e chirografari. Il commissario giudiziale (C) aveva già tentato invano di trovare un acquirente che fosse disposto a proseguire l'attività dell'impresa. Quando il tribunale ha avviato la procedura fallimentare, la FHH e HLB hanno deciso di optare per la cessione dell'impresa al suo valore di avviamento, al fine di aumentare per quanto possibile il valore della massa fallimentare per poter sperare infine in un rimborso almeno parziale dei propri crediti. Le autorità tedesche ritengono che anche un investitore privato, trovandosi nella stessa situazione, avrebbe fornito i finanziamenti necessari per il proseguimento dell'attività dell'impresa.

Le autorità tedesche ritengono inoltre che il prestito di 20 Mio di DM concesso su mandato della FHH sia coperto dalle decisioni della Commissione del 1984 e del 1985 con le quali sono state autorizzate garanzie statali a favore di HSW a concorrenza di 40 Mio di DM. Garanzie già autorizzate per 27 Mio di DM non sono mai state utilizzate, poiché l'impresa ha deciso di ricorrere ad altre forme di finanziamento.

Per quanto concerne la linea di credito, le autorità tedesche sottolineano che questa è sempre stata coperta da garanzie che anche una banca privata avrebbe ritenuto sufficienti per una linea di credito equivalente. La banca pubblica HLB sarebbe stata scelta solo perché, in virtù della sua particolare posizione, era in grado di praticare condizioni migliori rispetto alle banche private. Il fatto che fin dall'inizio il 60 % della linea di credito fosse coperto dal mandato della FHH è stato spiegato con l'impossibilità di HSW di costituire garanzie immobiliari dato che il terreno su cui è stabilita l'impresa non è di sua proprietà. Secondo le autorità tedesche, HLB è notoriamente una banca estremamente prudente, particolarmente attenta ad eliminare anche il minimo rischio legato alle sue operazioni. Il fatto che HLB abbia richiesto la garanzia supplementare costituita dal mandato della FHH non significherebbe, secondo le autorità tedesche, che una banca privata non avrebbe concesso una linea di credito analoga senza richiedere una garanzia supplementare. Il mandato di credito della FHH dovrebbe pertanto essere semplicemente considerato come un trasferimento del rischio da HLB alla FHH, operazione che avrebbe semplicemente un effetto interno sul bilancio della FHH, ma che non avrebbe niente a che fare con HSW. Il governo tedesco ritiene pertanto che la linea di credito non costituisca un aiuto di Stato, almeno non per quanto concerne il periodo tra il 1984 ed il 1992.

Per quanto riguarda la proroga della linea di credito di 20 Mio di DM concesso nel dicembre 1992 su mandato della FHH ed il cui rischio è stato sopportato interamente dalle autorità pubbliche, il governo tedesco ha sottolineato che

HLB si è trovata di fronte all'alternativa seguente: concedere l'ampliamento della linea di credito necessario al proseguimento delle attività di HSW, ovvero annullare la totalità del suo credito considerandolo come irrecuperabile. Il mandato di credito della FHH, che copre l'impegno di HLB come una garanzia, secondo il governo tedesco dovrebbe essere considerato semplicemente come il tentativo della FHH di esonerare la sua controllata HLB dai rischi derivanti dalla giurisprudenza sui prestiti sostitutivi del capitale proprio. Per le autorità tedesche, dunque, il mandato di credito non è stato determinante ai fini della decisione di ampliare la linea di credito. Una banca privata che si fosse trovata di fronte all'alternativa di proseguire ed ampliare il proprio impegno ovvero di perdere la totalità dei finanziamenti concessi, avrebbe preso la stessa decisione.

Per quanto concerne la proroga della linea di credito del dicembre 1993, il suo ampliamento di 24 Mio di DM, nonché la concessione di un finanziamento ponte di 10 Mio di DM ed infine l'ampliamento del mandato di credito della FHH a copertura della totalità del finanziamento a HSW, il governo tedesco ritiene che tale comportamento da parte della città di Amburgo fosse giustificato in vista del trasferimento dell'impresa al settore privato, trasferimento opportuno sia dal punto di vista imprenditoriale che sociale.

HLB non era disposta a proseguire il suo impegno finanziario, neanche in relazione ai 52 Mio di DM precedentemente concessi e garantiti dall'attivo circolante di HSW. Il governo tedesco spiega tale comportamento alla luce di una nuova sentenza<sup>(1)</sup> in materia di prestiti sostitutivi del capitale proprio, che ha portato alla conclusione che l'intero credito concesso da HLB sarebbe stato equiparato ad un conferimento di capitale, interamente irrecuperabile in caso di fallimento.

La FHH, esposta allo stesso rischio per quanto concerne il suo impegno finanziario dell'importo di 98 Mio di DM, ha deciso di mettere a disposizione i fondi necessari per consentire quanto meno il parziale rimborso dei prestiti ed il proseguimento dell'attività dell'impresa dopo il suo regolare trasferimento al settore privato. Il governo tedesco ritiene che questo impegno della città di Amburgo sia paragonabile ad un investimento ad alto rischio (junk bond), che sarebbe disponibile sul mercato finanziario americano ad un tasso di interesse del 15 %. Pertanto, se la totalità del finanziamento di HSW successivamente al dicembre 1993 dovesse costituire un aiuto, l'importo di tale aiuto, secondo il governo tedesco, dovrebbe essere limitato agli interessi calcolati a tale tasso, poiché l'impresa avrebbe avuto la possibilità di finanziarsi con mezzi analoghi ai junk bonds.

(<sup>1</sup>) Questa decisione del Bundesgerichtshof del 13 luglio 1992, pubblicata il 2 ottobre 1992 in *Der Betrieb* 1992, pag. 2026, riguardava un caso senza alcun rapporto con quello in oggetto, nel quale tuttavia la relazione contrattuale intercorrente tra il mutuante ed il debitore era analoga a quella intercorrente tra HLB e HSW.

Il governo tedesco si è infine richiamato agli stessi argomenti già avanzati in relazione all'ampliamento di 20 Mio di DM della linea di credito concesso nel dicembre 1992, sostenendo che una banca privata si sarebbe comportata esattamente come la FHH allorché questa ha deciso di garantire la copertura dell'intera linea di credito, nonché di un ampliamento di 24 Mio di DM e di un finanziamento ponte di 10 Mio di DM.

#### IV

Hamburger Stahlwerke GmbH è un'impresa che rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 80 del trattato CECA, in quanto fabbrica prodotti riportati nell'allegato I a detto trattato; sono pertanto di applicazione sia le disposizioni del trattato CECA che quelle del codice degli aiuti a favore della siderurgia.

Si configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA, tra l'altro, ogni volta che un trasferimento di fondi pubblici ad imprese siderurgiche pubbliche o private, sotto forma di partecipazioni, conferimenti di capitale o altre misure di carattere finanziario, non rappresenti un conferimento di capitale di rischio secondo la normale prassi in materia di investimenti, in vista di un rendimento futuro o di altre forme di reddito<sup>(1)</sup>.

Fin dalla sua costituzione nel 1984, Hamburger Stahlwerke GmbH è sempre stata de facto un'impresa pubblica. L'intero capitale sociale è stato fornito dallo Stato e conferito all'impresa tramite HLB, C, A e Protei. C ed A, i due soci che controllano Protei, a sua volta socio unico di HSW e responsabile della gestione, sono infatti vincolati da obbligazioni contrattuali molto rigide, risultanti dal contratto concluso con HLB, che li privano dei diritti normalmente connessi alla loro posizione di soci.

In virtù di tutti i contratti stipulati nel 1984, la FHH si è assicurata il controllo di HSW attraverso HLB. L'articolo 83 del trattato CECA, tuttavia, non riguarda il sistema di proprietà delle imprese cui si applicano le disposizioni del trattato. Gli Stati membri sono liberi di gestire imprese siderurgiche controllate dal settore pubblico.

Per quanto concerne il prestito di 20 Mio di DM che la FHH, attraverso HLB, ha messo a disposizione di Protei per la dotazione di capitale iniziale, va osservato che la concessione di tale prestito è da considerarsi equivalente ad un conferimento diretto di capitale proprio. Il

contratto stipulato tra la banca pubblica, operante su istruzione della FHH, ed i mutuatari prevedeva che lo Stato avrebbe ottenuto il rimborso di capitale ed interessi solo nel caso in cui HSW avesse realizzato degli utili. Sulla base di tali disposizioni, nel corso di dieci anni, sono stati rimborsati soltanto 2,8 Mio di DM in conto capitale e 2,7 Mio di DM quali interessi. La vendita delle quote ricevute in sostituzione del rimborso del credito ha coperto un importo pari ad ulteriori 10 Mio di DM, cosicché la perdita finale sostenuta dalla FHH in relazione al prestito di capitale sociale ammonta, senza tenere conto degli interessi normali, a 4,5 Mio di DM. Le disposizioni relative al rimborso del capitale e degli interessi per quanto concerne il prestito per il finanziamento del capitale sociale corrispondono ai dividendi spettanti ad un investitore che conferisca capitale di rischio in una società a responsabilità limitata. Il prestito è pertanto da considerarsi equivalente ad un conferimento di capitale proprio.

L'argomento avanzato dal governo tedesco, secondo il quale anche un investitore privato sarebbe stato disposto a fornire a HSW capitale proprio al fine di garantire il proseguimento dell'attività della vecchia Hamburger Stahlwerke GmbH non appare convincente. Nel valutare se un determinato stanziamento di fondi pubblici corrisponda alla prassi normalmente seguita in un'economia di mercato, la Commissione si è sempre basata sul comportamento di un investitore privato che si trovi in una situazione identica a quella dello Stato. Il commissario giudiziale aveva inutilmente tentato per un anno di trovare un investitore privato disposto a rilevare le attività dell'azienda. Il comportamento dei potenziali investitori contattati in vista di tale operazione dimostra che un investitore privato che non avesse avuto un rapporto particolare con la vecchia Hamburger Stahlwerke GmbH non sarebbe stato disposto a fornire capitale di rischio per finanziare una società che doveva rilevare un'altra società disestata.

Quando, nel 1984, la Commissione aveva esaminato gli aiuti collegati al piano di ristrutturazione presentato dal governo tedesco, l'impresa era stata ritenuta capace di esistenza autonoma, poiché la presunta intenzione dell'investitore privato Protei di fornire capitale proprio ne era stata considerata una prova sufficiente. Gli aiuti grazie ai quali l'impresa era stata considerata capace di esistenza autonoma, erano pari all'importo ritenuto necessario per la ristrutturazione di HSW. Il fatto che, nonostante la prospettiva di ottenere questi aiuti considerevoli (l'intenzione di concedere gli aiuti era stata comunicata alla Commissione già nel 1982), non si trovasse nessun investitore privato disposto a rilevare le attività della vecchia Hamburger Stahlwerke GmbH evidenzia il fatto che un investitore privato non avrebbe fornito capitale di rischio.

Il fattore che anche HLB abbia contribuito al finanziamento della nuova HSW non contraddice quanto finora affermato. I prestiti concessi da HLB nell'ambito della linea di credito non sono stati accordati a condizioni tali da consentire di equipararli fin dall'inizio al conferimento

<sup>(1)</sup> Vedi Corte di giustizia della Comunità europee, Causa C 40/85, Belgio/Commissione, Racc. 1986, pag. 2321 e 2345; causa C 303/88, Italia/Commissione, Racc. 1991, pag. I-1433, I-1476 («ENI Lanerossi»); decisione n. 3855/91/CECA della Commissione (GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57), parte II, quinto paragrafo; comunicazione della Commissione agli Stati membri in relazione alle imprese pubbliche (GU n. C 307 del 13. 11. 1993, pag. 3), punti da 10 a 21.

di capitale proprio. HSW ha dovuto pagare interessi anche negli anni in cui non ha realizzato utili. A copertura del proprio prestito, la banca ha inoltre ottenuto garanzie valide almeno per tutto il periodo in cui il prestito non andava considerato come sostitutivo del capitale proprio.

Ne consegue dunque che il prestito di 20 Mio di DM concesso dalla FHH a Protei attraverso HLB per la costituzione del capitale proprio iniziale di HSW costituisce un aiuto di Stato.

Nel 1984 e nel 1985, la Commissione ha autorizzato la concessione di garanzie di Stato a favore di HSW a concorrenza di 40 Mio di DM. Di tali garanzie, un importo pari a 27 Mio di DM non è mai stato utilizzato. Poiché la legislazione tedesca, ai sensi delle disposizioni in materia di garanzie (§ 778, 765 e seg. del BGB), stabilisce che un mandato di credito determina una responsabilità da parte di chi lo ha conferito, il mandato di credito dato dalla FHH è equiparabile ad una garanzia. Di fatto, la responsabilità derivante da tale mandato è la stessa che nel caso di una garanzia. L'aiuto collegato al prestito per la dotazione di capitale sociale dell'importo di 20 Mio di DM è pertanto coperto dalle autorizzazioni della Commissione del 1984 e del 1985.

Per quanto concerne la linea di credito accordata da HLB a partire dal 1984, coperta in buona parte dal mandato di credito della FHH, appare opportuno esaminare innanzitutto le misure finanziarie adottate in relazione alla costituzione della nuova HSW in quanto società destinata a rilevare un'altra società dissetata.

Quando è stata aperta la procedura fallimentare relativa alla vecchia HSW, è emerso ben presto che i crediti di HLB ammontanti a 52 Mio di DM e quelli della FHH pari a 129 Mio di DM nei confronti della vecchia HSW non sarebbero stati rimborsati.

La ragione era che sia i prestiti della FHH che quelli di HLB erano stati considerati come sostitutivi del capitale proprio, con la conseguenza che, nell'ambito della procedura fallimentare, essi sarebbero stati rimborsati solo una volta soddisfatti tutti gli altri creditori, privilegiati e chirografari. La chiusura dell'impresa avrebbe del resto determinato costi legati allo sgombero del terreno, nonché costi sociali ed avrebbe condotto alla vendita dell'attivo a valori di realizzo, nettamente inferiori a quelli realizzabili in caso di proseguimento dell'attività.

In tali circostanze, HLB è stata dunque disposta a partecipare al finanziamento della nuova HSW attraverso la concessione di prestiti, per poter recuperare almeno parzialmente i crediti pendenti. Di fatto, il 90 % dei 52 Mio di DM da recuperare sono stati rimborsati. Da un punto di vista economico, la decisione di HLB di concedere a proprio rischio un prestito dello stesso importo, vale a dire 52 Mio di DM, per il finanziamento di una soluzione che portasse a tale risultato, appare ragionevole.

La FHH ha concesso, tramite HLB, il prestito di 20 Mio di DM per la dotazione di capitale sociale, ha coperto 78 Mio di DM della linea di credito per il finanziamento delle attività della nuova HSW e si è offerta di finanziare essa stessa aiuti per circa 23,5 Mio di DM (la parte restante degli aiuti doveva essere finanziata con fondi del bilancio federale). Essa si è offerta inoltre di costituire garanzie fino a 40 Mio di DM. L'importo totale dei conferimenti della FHH, garanzie escluse, ammonta dunque a circa 121,5 Mio di DM.

È pertanto evidente che l'unica intenzione di HLB e della FHH fosse quella di mettere a disposizione dell'impresa un importo corrispondente ai loro crediti, al fine di consentire il proseguimento dell'attività nell'ambito di una società che avesse rilevato quella in dissesto, nella speranza di trovare una soluzione che consentisse loro di evitare i costi supplementari legati alla chiusura.

HLB ha del resto ottenuto il rimborso del 90 % dei suoi vecchi crediti nei confronti della vecchia HSW. Per quanto concerne la FHH, il rimborso è ammontato al 60 % dei suoi vecchi crediti. La differenza fondamentale era costituita sostanzialmente dalla struttura delle garanzie ottenute a copertura della linea di credito di HLB e dalla FHH. HLB, che da un punto di vista formale risulta essere mutuante anche in relazione alla parte della linea di credito concessa su mandato della FHH ed ammontante a 78 Mio di DM, poteva contare sul trasferimento di proprietà a titolo di garanzia dell'attivo circolante e sulla cessione a titolo di garanzia dei crediti di HSW. Poiché, in virtù del mandato di credito della città di Amburgo a HLB, la prima era tenuta a rimborsare alla banca tutte le spese da questa sostenute in relazione alla parte della linea di credito pari a 78 Mio di DM, le garanzie in oggetto non avrebbero coperto questa parte che nel caso in cui il loro valore fosse stato superiore all'importo del prestito concesso da HLB interamente sotto la propria responsabilità e limitatamente a tale differenza. Poiché le garanzie, al valore di avviamento, sono state valutate tra i 144 Mio di DM nel 1984 e i 204 Mio di DM nel 1994, si può ipotizzare che il valore di liquidazione sia sempre stato superiore ai 52 Mio di DM. Il fatto che il prezzo stabilito per Ispat secondo la formula contrattuale sia compreso attualmente tra 44 e 74 Mio di DM conferma tale conclusione. HLB ha concesso la linea di credito sulla base di garanzie che avrebbero in ogni caso assicurato il rimborso prioritario dei suoi crediti prima che la FHH potesse beneficiare di tali garanzie.

Nel periodo tra il 1984 ed il 1992, all'epoca in cui la linea di credito rinnovabile è stata concessa e regolarmente prorogata, la nuova HSW non era in difficoltà finanziarie tali da rendere necessario un ulteriore conferimento di capitale proprio da parte dei suoi soci al fine di evitare il fallimento. L'impresa disponeva di sufficiente capitale proprio per coprire le proprie attività parzialmente in perdita. HLB non aveva dunque alcun motivo di temere la perdita delle garanzie costituite in suo favore in seguito alla legislazione tedesca in materia di prestiti sostitutivi del capitale, anche se il sistema dei contratti che ha portato alla costituzione della nuova HSW rappresentava un evidente tentativo di aggirare le disposizioni in oggetto.

La valutazione iniziale di HLB e della FHH in merito alla possibilità di ottenere un rimborso dei crediti pendenti nei confronti della vecchia HSW, si è rivelata esatta. HLB ha ottenuto il rimborso del 90 % del suo credito pendente, che nell'ambito della procedura di fallimento relativa al patrimonio della vecchia HSW non era coperto da garanzie, e lo ha sostituito con un nuovo credito dello stesso importo nell'ambito della linea di credito concessa interamente sotto la propria responsabilità, ma garantita a quel punto dalla nuova HSW. Solo se la situazione finanziaria di HSW fosse peggiorata in misura tale da richiedere l'apporto di nuovo capitale proprio HLB si sarebbe trovata di fronte a difficoltà analoghe a quelle sperimentate in relazione al fallimento della vecchia HSW, poiché in tal caso sarebbe stata di applicazione la giurisprudenza in materia di prestiti sostitutivi del capitale proprio. Quando HLB ha acconsentito a concedere la linea di credito, la banca poteva contare su due considerazioni fondamentali: innanzitutto, all'epoca, non era ancora manifesto che il sistema di contratti elaborato per la costituzione della nuova HSW poteva configurare un mezzo per aggirare le disposizioni relative ai prestiti sostitutivi del capitale proprio, cosicché in caso di fallimento il curatore fallimentare avrebbe dovuto scontare il rischio di una vertenza giudiziaria. In secondo luogo, fatto ancora più importante, la FHH aveva manifestato la propria disponibilità a mantenere in attività la nuova HSW al fine di garantire i posti di lavoro. HLB poteva dunque ragionevolmente ipotizzare che la FHH sarebbe stata disposta ad aiutare HSW nel caso di un deterioramento della sua situazione finanziaria.

Tali conclusioni sono confermate dal comportamento della FHH nel dicembre 1992 e nel dicembre 1993, quando HSW si è trovata in difficoltà finanziarie ed ha avuto bisogno di un apporto di liquidità per proseguire l'attività. Nel dicembre 1992, HSW ha avuto bisogno di un ampliamento della linea di credito di 20 Mio di DM, dopo aver registrato perdite di esercizio pari ad 8,5 Mio di DM nel 1991 ed a 19,8 Mio di DM nel 1992. HLB e la FHH dovevano dunque decidere se prorogare la linea di credito e concedere l'ampliamento richiesto. HLB ha deciso di prorogare la linea di credito di 52 Mio di DM concessa a proprio rischio, vale a dire senza la copertura del mandato di credito della FHH, rifiutandosi tuttavia di partecipare ad un ampliamento della linea di credito. La FHH ha deciso non solo di rinnovare il mandato di credito relativo ai 78 Mio di DM, ma ha anche ordinato a HLB di concedere il necessario ampliamento di 20 Mio di DM. La copertura da parte della FHH del rischio legato alla linea di credito è dunque passata dal 60 al 65,4 %.

Alla luce delle considerazioni relative al contesto in cui è stata costituita la nuova HSW, il comportamento di HLB appare comprensibile. HLB si era dichiarata pronta a mettere a disposizione, nell'ambito della linea di credito, 52 Mio di DM, vale a dire lo stesso importo che essa contava di recuperare grazie alla scelta di finanziare il proseguimento dell'attività dell'impresa. Nel dicembre 1992, otto anni dopo l'apertura della procedura fallimentare relativa al patrimonio della vecchia HSW, era già chiaro che HLB aveva raggiunto il suo obiettivo, avendo ottenuto il rimborso del 90 % dei suoi crediti nei confronti della vecchia HSW. Era altresì evidente che essa non intendeva mettere a disposizione della nuova HSW

fondi supplementari, in particolare tenuto conto della situazione estremamente critica del mercato europeo dell'acciaio, ed ha pertanto rifiutato l'ampliamento della linea di credito a proprio rischio.

L'argomento avanzato dal governo tedesco, secondo il quale una banca privata avrebbe concesso il necessario ampliamento della linea di credito, poiché in caso contrario la totalità del prestito sarebbe stata irrecuperabile, non appare convincente. L'impegno assunto da HLB concedendo una parte della linea di credito a favore di HSW non è mai stato paragonabile al prestito concesso da una normale banca privata che finanzia le attività di un'impresa. Il comportamento della banca e quello della città di Amburgo nel dicembre 1992 confermano del resto la conclusione esposta in precedenza, secondo la quale HLB poteva contare sulla disponibilità della FHH a mantenere in attività HSW in quanto attività industriale fondamentale per la città.

L'argomento del governo tedesco secondo il quale HSW non avrebbe tratto alcun vantaggio dal mandato di credito supplementare non è sostenibile. Le autorità tedesche hanno spiegato che l'impresa aveva bisogno dell'importo in questione per evitare l'insolvenza. Poiché tutte le garanzie disponibili erano già state costituite a favore di HLB, l'impresa non avrebbe potuto trovare nessuna normale banca privata disposta a concedere ulteriori prestiti. La copertura della linea di credito supplementare di 20 Mio di DM non è stata solo un trasferimento interno dei rischi tra HLB e la FHH al fine di evitare difficoltà finanziarie a HLB. In quel particolare momento, l'ampliamento della linea di credito è stato determinante per la sopravvivenza di HSW ed è stato pertanto concesso ad esclusivo beneficio dell'impresa.

Nel 1993, HSW ha di nuovo registrato un risultato d'esercizio negativo di 24,4 Mio di DM, perdita superiore a tutte quelle registrate dalla sua costituzione nel 1984. Nel dicembre 1993/gennaio 1994, gli esperti incaricati dalla commissione crediti della FHH di valutare la situazione in vista della decisione da prendere, hanno constatato che HSW era sull'orlo del fallimento e che la privatizzazione dell'impresa sarebbe stato il modo migliore di limitare le perdite della FHH e di mantenere i posti di lavoro.

Ancora una volta HLB e la FHH dovevano decidere se prorogare la linea di credito rinnovabile e concedere l'ampliamento necessario di 24 Mio di DM. HLB ha deciso di non prorogare la linea di credito concessa a proprio rischio e di non concedere ulteriori finanziamenti. La FHH ha invece deciso di assumere a proprio carico l'intero rischio economico legato a HSW e ha dato ordine a HLB di concedere all'impresa, a partire dal gennaio 1994, una linea di credito di 174 Mio di DM, nonché un finanziamento ponte di 10 Mio di DM.

Il governo tedesco ritiene che la decisione della banca fosse sostanzialmente motivata da una sentenza di recente pubblicazione, secondo la quale i prestiti da essa concessi andavano considerati come sostitutivi del capitale proprio. Questo argomento non appare convincente.

La sentenza in oggetto era già stata pubblicata il 2 ottobre 1992 in una rivista giuridica specializzata di ampia diffusione, vale a dire già prima della decisione di HLB del

dicembre 1992 di prorogare la linea di credito di 52 Mio di DM. Sembra inoltre improbabile che la direzione di HLB non si fosse resa conto che il sistema di contratti ideato nel 1984 altro non era che un tentativo di evitare il ripresentarsi dei problemi, derivanti dalla legislazione in materia di prestiti sostitutivi del capitale, che HLB aveva già sperimentato nel corso della procedura fallimentare della vecchia HSW. Le esperienze relative al fallimento della vecchia HSW avevano mostrato chiaramente che qualsiasi finanziamento dell'impresa in una situazione finanziaria difficile, combinato con un rapporto piuttosto stretto con i soci o con qualsiasi altra forma di partecipazione indiretta, in caso di fallimento sarebbe stato equiparato ad un conferimento di fondi propri. Il sistema contrattuale ideato per la costituzione della nuova HSW determinava di fatto una partecipazione indiretta di HLB, poiché il socio effettivo di HSW, vale a dire Protei, aveva dovuto rinunciare a tutti i diritti fondamentali di socio a favore della banca. Quest'ultima, come spiegato in precedenza, aveva un'influenza determinante sulle sorti dell'impresa. La differenza tra questa posizione e quella di fiduciario è irrilevante, soprattutto tenuto conto del contesto economico della giurisprudenza tedesca in materia di prestiti sostitutivi del capitale.

Questo sistema contrattuale aveva evidentemente l'obiettivo di aggirare le disposizioni in materia, le quali prevedono tuttavia efficaci misure di tutela contro i tentativi di eludere la legge, tanto che di regola qualsiasi curatore fallimentare avrebbe potuto facilmente dimostrare un tale tentativo di fronte ad un tribunale civile. Sembra dunque ragionevole supporre che la direzione della banca fosse consapevole fin dall'inizio del fatto che, in caso di fallimento, le garanzie sarebbero state quanto meno seriamente compromesse. La banca non prendeva tuttavia in considerazione l'ipotesi di un fallimento, in quanto la FHH sarebbe stata disposta, se necessario, a mantenere in attività l'impresa. Tuttavia, poiché il rapporto degli esperti del dicembre 1993/gennaio 1994, preparato per la commissione crediti della FHH, consigliava vivamente di porre fine all'impegno finanziario della FHH a favore di HSW, la banca non poteva più considerare valida tale premessa. Date le circostanze, la banca non poteva più aspettarsi che la FHH intervenisse comunque per evitare il fallimento. La direzione di HLB ha dunque coerentemente deciso di mettere fine al proprio impegno e di lasciare il proseguimento dei finanziamenti alla sola FHH.

Il governo federale ritiene inoltre che il comportamento dello Stato sia giustificato dalla necessità di garantire un trasferimento dell'impresa al settore privato, considerato opportuno sia dal punto di vista imprenditoriale che sociale.

La Commissione ha valutato tali aspetti in particolare alla luce delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-303/88, citata in precedenza, e nella causa C-305/89<sup>(1)</sup>. In tali sentenze, la Corte di giustizia ha sottolineato tra l'altro che i conferimenti di capitale operati da un investitore pubblico indipendentemente dalle prospettive di un ripristino, anche a lungo termine, della redditività economico-finanziaria debbono

essere considerati aiuti di Stato. I prestiti concessi dalla FHH tramite HLB nel quadro della linea di credito non sono compatibili con il comportamento di normali investitori privati neanche alla luce degli altri aspetti dell'ipotizzabile comportamento di tali investitori delineati nelle sentenze della Corte nelle cause C-303/88 e C-305/89. Nel caso in oggetto, i fatti mostrano chiaramente che a fronte dei finanziamenti concessi dalla FHH non vi è mai stata la prospettiva di una redditività, a breve o lungo termine, che sarebbe stata ritenuta necessaria da un normale investitore.

È inoltre opportuno ricordare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92<sup>(2)</sup>, nella quale è stato sottolineato che un investitore privato, nella prospettiva e nell'ambito della vendita di un'impresa, non opererebbe alcun apporto di capitali supplementari nell'impresa stessa, poiché la vendita lo priverebbe di ogni prospettiva di redditività, sia pure a lungo termine. Nel dicembre 1993, la FHH ha deciso di seguire il consiglio dei periti e di privatizzare HSW. I prestiti erano finalizzati ad evitare l'insolvenza e quindi il fallimento nel corso della preparazione della privatizzazione. In ogni caso, non ci si attendeva che la privatizzazione fosse possibile senza la cancellazione di una parte consistente dei crediti nei confronti di HSW.

La prospettiva di dover perdere la totalità dei suoi crediti nei confronti di HSW in caso di fallimento dell'impresa, non era sufficiente per indurre HLB a proseguire il proprio impegno. Grazie al proseguimento dell'attività della vecchia HSW attraverso la nuova HSW, la banca aveva già potuto recuperare il 90 % dei suoi crediti nei confronti della vecchia HSW. Grazie alla stessa soluzione, la FHH aveva a sua volta recuperato 77 Mio di DM dei suoi crediti pendenti, corrispondenti al 93,7 % della linea di credito inizialmente garantita dallo Stato. Gli altri contributi finanziari forniti dalla FHH in occasione della costituzione della nuova HSW — che come sopra illustrato dovevano avere come contropartita il recupero del credito residuo nei confronti della vecchia società — sono comunque stati considerati come sovvenzioni a fondo perduto ed erano stati autorizzati dalla Commissione come aiuti di Stato. Il fallimento della nuova HSW non avrebbe dunque generato alcuna perdita supplementare imprevista. Poiché nel 1984 la città condivideva l'opinione della banca secondo la quale gli interventi effettuati in vista del proseguimento dell'attività di HSW erano economicamente giustificati consentendo il recupero dei crediti esigibili nei confronti della vecchia società, altrettanto ragionevole sarebbe stato porre fine all'impegno finanziario a favore dell'impresa una volta ottenuto il rimborso dei crediti pendenti.

Ciò detto, non si può comunque escludere completamente la possibilità che il comportamento della FHH per quanto concerne la linea di credito accordata a HSW tra il 1984 ed il 1992 sia compatibile con il comportamento di un investitore privato che si fosse trovato in una situazione analoga. Anche la direzione di HLB, orientata ad

<sup>(1)</sup> Vedi Corte di giustizia delle Comunità europee, Italia/Commissione, Racc. 1991, pag. I-1603 («Alfa Romeo»).

<sup>(2)</sup> Corte di giustizia delle Comunità europee, Spagna/Commissione («Hytasa»), Racc. 1994, pag. I-4103, vedi EuZW 1994, pag. 694.

una sana gestione economica, è stata indotta dalla ragionevole prospettiva di ottenere almeno il rimborso parziale di un credito altrimenti irrecuperabile a concedere una linea di credito il cui importo corrispondeva al credito vantato nei confronti della vecchia HSW. Dopo il fallimento della vecchia HSW, HLB e la FHH si trovavano in una situazione particolare. Non si può escludere che le differenze descritte in precedenza tra le garanzie costituite a fronte dei crediti in oggetto fossero talmente limitate da poter ritenere che il comportamento della FHH corrisponda sostanzialmente a quanto ritenuto ragionevole dalla direzione di HLB. Se si considerano solo le rispettive parti della linea di credito, sia HLB che la FHH hanno recuperato quasi la totalità dell'importo investito. HLB ha concesso il 60 % della linea di credito su mandato della FHH. La banca è stata pertanto utilizzata come intermediaria per la concessione del credito; i prestiti a HSW sono stati concessi attraverso HLB dalla FHH. I prestiti accordati sulla base della linea di credito devono dunque essere considerati come prestiti concessi dalla FHH. La Commissione non ritiene pertanto necessaria una remunerazione supplementare, quale è normalmente prevista per le garanzie, e perviene quindi alla conclusione che la linea di credito di 78 Mio di DM concessa dal 1984 al termine del 1993 da HLB su mandato della FHH non costituiva aiuti di Stato.

Per quanto concerne l'ampliamento di 20 Mio di DM della linea di credito concesso nel dicembre 1992, va rilevato che tale operazione ha determinato una situazione nella quale la FHH ha rischiato un importo superiore al suo credito iniziale nei confronti della vecchia HSW, per cui questo comportamento non può essere spiegato sulla base delle particolari motivazioni economiche avanzate per giustificare il proseguimento dell'attività dell'impresa tramite una società che la rilevasse. Dopo le gravi perdite registrate da HSW nel 1991 e nel 1992, la situazione finanziaria dell'impresa era sempre più difficile. Il settore dell'acciaio in Europa doveva affrontare la fase più difficile dalla prima metà degli anni '80, a causa della recessione economica generale e di un notevole squilibrio tra domanda ed offerta, delle eccedenze strutturali di capacità produttiva e della conseguente caduta dei prezzi. Tutti questi fattori hanno contribuito al deteriorarsi della situazione finanziaria di quasi tutte le imprese siderurgiche della Comunità. È naturale che dato il contesto economico HLB abbia rifiutato di ampliare la parte della linea di credito concessa a proprio rischio.

Per quanto riguarda la proroga e l'ampliamento della linea di credito nel dicembre 1993 ed il fatto che dopo il rifiuto di HLB di proseguire il proprio impegno, anche limitatamente al livello precedente, la FHH si sia assunta la totalità del rischio legato al finanziamento di HSW, è opportuno osservare che HLB ha ritenuto che le condizioni particolari nel contesto delle quali era avvenuto il finanziamento iniziale della nuova HSW non fossero più sufficienti a giustificare il rischio economico collegato al proseguimento dell'attività di HSW.

L'impresa si trovava sull'orlo del fallimento, per il 1994 erano previste ulteriori e consistenti perdite, la situazione del mercato dell'acciaio non era migliorata in misura significativa ed il rapporto degli esperti aveva semplicemente lasciato intravedere la possibilità di contenere le

perdite in caso di privatizzazione dell'impresa. Date le circostanze, la direzione di HLB ha deciso di porre fine al proprio impegno ed eventualmente affrontare il fallimento, nel caso in cui anche la FHH si fosse comportata in modo analogo ed avesse cessato il proprio finanziamento. Questo quadro generale indica chiaramente che nessun investitore privato in HSW sarebbe stato disposto a conferire nuovo capitale all'impresa data la situazione in cui questa versava alla fine del 1993. La possibile giustificazione particolare adottata in precedenza per la concessione della linea di credito non veniva più ritenuta sufficiente per proseguire il finanziamento di HSW nemmeno dall'unico partner della FHH che si trovava nella sua stessa situazione. Si deve dunque ritenere che il comportamento della FHH non possa essere assimilato a quello di un normale investitore operante in un'economia di mercato.

Ne consegue che il comportamento della FHH, nel momento in cui questa ha ordinato a HLB di accordare a HSW, all'inizio del 1994, una linea di credito di 174 Mio di DM nonché un finanziamento ponte di 10 Mio di DM, assumendosi l'intera responsabilità dell'operazione, costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il trattato CECA e con il codice degli aiuti a favore della siderurgia. L'elemento di aiuto dei prestiti in oggetto non è costituito da un tasso agevolato, bensì dalla somma stessa messa a disposizione.

I prestiti devono dunque essere assimilati al conferimento diretto di capitale proprio poiché l'importo stesso dei prestiti, sulla base delle disposizioni in materia di prestiti sostitutivi del capitale proprio, va considerato come capitale proprio conferito da un socio ad una società a responsabilità limitata che si trovi in difficoltà economiche.

Gli aiuti di Stato a favore di imprese siderurgiche sono vietati a norma dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA. Il codice degli aiuti a favore della siderurgia, adottato con parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità, conformemente all'articolo 95 del trattato CECA, dispone che determinate categorie di aiuti possano essere considerate compatibili con il mercato comune. Si tratta degli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo (articolo 2), degli aiuti a favore della tutela dell'ambiente (articolo 3) e degli aiuti per le chiusure (articolo 4), nonché degli aiuti regionali agli investimenti previsti da regimi generali per determinate regioni della Comunità (articolo 5). Gli aiuti concessi a HSW non rientrano in nessuna di queste categorie. Conformemente alle disposizioni del codice degli aiuti a favore della siderurgia, gli aiuti al salvataggio ed alla ristrutturazione non possono infatti essere considerati compatibili con il mercato comune.

Di ogni aiuto concesso illegalmente deve essere chiesto il rimborso da parte dell'impresa beneficiaria. Tale rimborso deve essere effettuato conformemente alle procedure ed alle disposizioni della legislazione tedesca, compresi gli interessi, che decorrono dalla data dell'erogazione degli aiuti in oggetto, calcolati al tasso di interesse utilizzato quale tasso di riferimento nella valutazione dei regimi di aiuti a finalità regionale.

Per quanto concerne il calcolo dell'importo degli aiuti, il governo tedesco sostiene che HSW avrebbe avuto anche la possibilità di finanziare le proprie attività ricorrendo ai

junk bonds disponibili sul mercato finanziario americano. Tale argomento non è sostenibile in quanto il conferimento di capitale di rischio in un'impresa in difficoltà economiche appartenente ad un settore industriale tradizionale non è assimilabile al finanziamento privato di investimenti a rischio che sono necessari, in un'economia di mercato caratterizzata dall'innovazione, al fine di mettere a punto nuove tecnologie ovvero di creare o conquistare nuovi mercati. È risaputo che i risultati finanziari delle imprese siderurgiche sono di natura estremamente ciclica ed un investitore operante sulla base di normali criteri di prudenza esigerebbe una garanzia di rimborso basata sui profitti o sul cash flow dell'intero ciclo economico e non metterebbe a disposizione di un'impresa capitale di rischio non garantito senza una realistica prospettiva di partecipazione ad un mercato futuro promettente.

Sempre in relazione al calcolo dell'importo degli aiuti, il governo tedesco sostiene inoltre che dall'importo complessivo messo a disposizione dalla FHH vada detratto l'importo che nel dicembre 1993 HSW avrebbe potuto finanziare attraverso normali prestiti bancari.

È possibile che l'impresa avrebbe potuto coprire una parte del proprio finanziamento grazie a prestiti bancari privati se HLB e la FHH avessero sbloccato le necessarie garanzie. Una banca privata, tuttavia, non avrebbe mai concesso un prestito rientrante nelle disposizioni in materia di prestiti sostitutivi del capitale proprio. Il governo tedesco ha affermato che tutti i prestiti concessi nel quadro di questa linea di credito rientravano nelle disposizioni in oggetto. Pertanto il comportamento della città di Amburgo, anche in relazione ad una parte non determinata della linea di credito, non è assimilabile ad un ipotetico prestito che una banca avrebbe eventualmente concesso nel dicembre 1993.

Le condizioni della vendita di HSW ad Ispat comportano de facto la rinuncia ai crediti corrispondenti ai prestiti accordati nel quadro della linea di credito. Ispat d'altronde pagherebbe un certo prezzo di acquisto per rilevare i crediti in oggetto. Da quando Ispat ha rilevato tutte le quote sociali, HSW è del resto economicamente integrata nel gruppo Ispat, cosicché i pagamenti effettuati da Ispat per rilevare i crediti e liberare in tal modo HSW dalle sue obbligazioni possono essere economicamente imputati a HSW. La Commissione ha pertanto deciso, nell'ambito di una valutazione economica ed al fine di non richiedere la restituzione di un importo superiore al vantaggio economico di cui ha indebitamente beneficiato HSW, di considerare il prezzo di acquisto che Ispat corrisponderà sulla base degli accordi contrattuali con HLB come una parte del rimborso degli aiuti.

#### V

Riassumendo, la Commissione conclude dunque che i prestiti concessi nel dicembre 1992 sulla base dell'ampliamento di 20 Mio di DM della linea di credito e quelli accordati nel quadro dell'intera linea di credito di 174 Mio di DM e del finanziamento ponte di 10 Mio di DM, concessi nel dicembre 1993, costituiscono un aiuto di Stato incompatibile con il trattato CECA e con il codice degli aiuti a favore della siderurgia. Deve dunque essere

richiesta la restituzione degli aiuti. Il rimborso deve essere effettuato conformemente alle procedure ed alle disposizioni della legislazione tedesca, compresi gli interessi calcolati pro rata temporis a decorrere dalla data dell'erogazione degli aiuti sulla base del tasso di riferimento utilizzato per la valutazione dei regimi di aiuti a finalità regionale. Gli interessi già versati in forza dell'accordo relativo alla linea di credito vengono detratti. Il prezzo di acquisto che verrà infine corrisposto da Ispat per la cessione dei crediti di HLB verrà considerato come parte del rimborso dell'aiuto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il conferimento di 20 Mio di DM al capitale sociale di Hamburger Stahlwerke GmbH, effettuato sotto forma di prestito concesso dalla Freie und Hansestadt Hamburg attraverso la Hamburgische Landesbank Girozentrale ai soci di Protei Produktionsbeteiligungen GmbH & Co. KG ed a questa stessa impresa costituisce un aiuto di Stato. Tale aiuto era già stato autorizzato dalla Commissione nel 1984/1985.

#### Articolo 2

I prestiti concessi a Hamburger Stahlwerke GmbH nel dicembre 1992 nel quadro dell'ampliamento di 20 Mio di DM della linea di credito accordata all'impresa da Hamburgische Landesbank Girozentrale su mandato della Freie und Hansestadt Hamburg e quelli accordati alla stessa impresa nel quadro della linea di credito complessiva di 174 Mio di DM nonché del finanziamento ponte di 10 Mio di DM concessi nel dicembre 1993 da Hamburgische Landesbank Girozentrale su mandato della Freie und Hansestadt Hamburg costituiscono un aiuto di Stato incompatibile con il trattato CECA e con il codice degli aiuti a favore della siderurgia.

#### Articolo 3

La Germania esige il rimborso degli aiuti di cui all'articolo 2 da parte dell'impresa beneficiaria. Il rimborso viene effettuato conformemente alle procedure ed alle disposizioni della legislazione tedesca, compresi gli interessi calcolati pro rata temporis a decorrere dalla data dell'erogazione degli aiuti sulla base del tasso d'interesse utilizzato per la valutazione dei regimi di aiuti a finalità regionale. Gli interessi già corrisposti sulla base dell'accordo relativo alla linea di credito vengono detratti. Il prezzo di acquisto che Venuda Investments BV pagherà per la cessione dei crediti di Hamburgische Landesbank Girozentrale verrà considerato come parte del rimborso dell'aiuto.

#### Articolo 4

La Germania comunica alla Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi.

*Articolo 5*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1995.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1996

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe

(96/237/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dal 1° aprile 1996, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 39 100 t;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (\*), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 (2), in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CE) n. 1636/95 della Commissione, del 5 luglio 1995, recante adeguamento temporaneo del regime speciale d'importazione nel settore delle carni bovine di cui al regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, in vista dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare l'articolo 4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1636/95 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 marzo 1996, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

*Germania:*

- 350,000 tonnellate originarie del Botswana,
- 238,000 tonnellate originarie del Madagascar;

*Grecia:*

- 36,000 tonnellate originarie dello Zimbabwe;

*Regno Unito:*

- 350,000 tonnellate originarie del Botswana,
- 60,000 tonnellate originarie dello Swaziland,
- 705,000 tonnellate originarie dello Zimbabwe.

(1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(2) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

(3) GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 25.

(\*) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

*Articolo 2*

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1636/95, nei primi dieci giorni del mese di aprile 1996 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

— Botswana:	17 271,000 tonnellate,
— Kenia:	142,000 tonnellate,
— Madagascar:	7 042,187 tonnellate,
— Swaziland:	3 263,000 tonnellate,
— Zimbabwe:	7 576,180 tonnellate.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1996

che modifica per la seconda volta la decisione 95/296/CE relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/238/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che in seguito all'insorgenza di focolai di peste suina classica in varie zone della Germania la Commissione ha adottato la decisione 95/296/CE, del 26 luglio 1995, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e recante abrogazione della decisione 94/462/CE <sup>(3)</sup>, modificata dalla decisione 96/141/CE <sup>(4)</sup>;

considerando che la decisione suddetta fissa le condizioni per il controllo degli spostamenti dei suini domestici provenienti da determinate zone della Bassa Sassonia;

considerando che, dal 20 novembre 1995, non è stato più comunicato alcun focolaio di peste suina classica;

considerando che il miglioramento della situazione sanitaria consente di revocare alcune misure istituite per il controllo degli spostamenti dei suini domestici provenienti dalle zone suddette;

considerando che è stata confermata la presenza della peste suina classica nei cinghiali in alcune zone del Brandeburgo;

considerando che vanno introdotte alcune misure per il controllo degli spostamenti nelle zone colpite;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il testo dell'allegato I della decisione 95/296/CE è sostituito dal testo seguente:

*«ALLEGATO I*

- Nel Meclemburgo-Pomerania occidentale *Kreise*: Parchim, Mecklenburg-Strelitz, Bad Doberan, Güstrow, Müritz, Demmin, Ostvorpommern, Nordvorpommern, Stadtkreise Greifswald, Stralsund e Rostock.
- Nel Brandeburgo, *Kreise*: Ostprignitz-Ruppin e Prignitz.
- Qualunque altro *Kreis* non compreso nelle zone summenzionate ove si manifesti un nuovo focolaio. Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 2 si applicano per un periodo di 60 giorni dall'insorgenza dell'ultimo focolaio nel *Kreis* in questione. La Germania informa gli Stati membri e la Commissione delle misure adottate e abrogate.»

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU n. L 182 del 2. 8. 1995, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 36.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1996

relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/239/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando che per proteggere la salute animale e la sanità pubblica nella Comunità, la Commissione ha adottato le seguenti decisioni: la decisione 94/474/CE, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 95/287/CE <sup>(5)</sup>, la decisione 92/290/CEE, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito <sup>(6)</sup>, la decisione 94/381/CE, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi <sup>(7)</sup> e la decisione 94/382/CE, del 27 giugno 1994, sull'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme <sup>(8)</sup>;

considerando che il 20 marzo 1996 il governo britannico ha informato la Commissione di aver adottato misure

supplementari in seguito alla pubblicazione di nuove informazioni circa la comparsa di alcuni casi della malattia di Creutzfeldt-Jacob nel Regno Unito; che queste misure consistono:

- nel disossamento delle carcasse ottenute da bovini di oltre 30 mesi di età in stabilimenti riconosciuti, sotto la sorveglianza del «Meat Hygiene Service»; le rifilature devono essere classificate come frattaglie specifiche di carni bovine (SOB);
- nel divieto dell'uso di farina di carne e di ossa proveniente da mammiferi nell'alimentazione di qualsiasi animale domestico;

considerando che, in seguito alla pubblicazione delle suddette informazioni e dell'annuncio di tali misure da parte del Regno Unito, altri Stati membri hanno deciso di vietare l'introduzione, nel loro territorio, di bovini vivi e di carni bovine in provenienza dal Regno Unito;

considerando che il 22 marzo 1996 il comitato scientifico veterinario è stato consultato;

considerando che, nel contesto attuale non è possibile pronunciarsi in maniera definitiva sul rischio di trasmissione della BSE all'uomo; che l'esistenza di tale rischio non può essere esclusa; che l'incertezza che ne deriva ha suscitato grandi preoccupazioni nei consumatori; che, stando così le cose, appare opportuno, quale misura di emergenza, vietare in via transitoria la spedizione di bovini vivi o di carni bovine o di qualsiasi prodotto ottenuto da carni bovine dal territorio del Regno Unito verso il territorio degli altri Stati membri; che, per evitare sviaamenti di traffico, è necessario applicare gli stessi divieti alle esportazioni a destinazione dei paesi terzi;

considerando che nel corso delle prossime settimane la Commissione procederà ad un'ispezione comunitaria nel Regno Unito per valutare l'applicazione dei provvedimenti adottati; che si ravvisa inoltre l'opportunità di approfondire sotto il profilo scientifico la portata delle nuove informazioni e le misure da adottare;

considerando che è di conseguenza necessario rivedere la presente decisione dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui sopra;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 96.

<sup>(5)</sup> GU n. L 181 dell'1. 8. 1995, pag. 40.

<sup>(6)</sup> GU n. L 152 del 4. 6. 1992, pag. 37.

<sup>(7)</sup> GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 23.

<sup>(8)</sup> GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 25.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In attesa di un esame globale della situazione e ferme restando le disposizioni comunitarie in vigore in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, il Regno Unito non spedisce dal proprio territorio negli altri Stati membri né nei paesi terzi:

- bovini vivi, né sperma o embrioni di bovini,
- carni della specie bovina macellate nel Regno Unito,
- prodotti ottenuti da animali della specie bovina, macellati nel Regno Unito, che possono entrare nella catena alimentare umana o animale, nonché prodotti destinati ad essere impiegati in medicina, prodotti cosmetici e farmaceutici;
- farine di carni e di ossa provenienti da mammiferi.

*Articolo 2*

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Il Regno Unito trasmette ogni due settimane alla Commissione un rapporto sull'applicazione delle misure adottate in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, in conformità con le disposizioni comunitarie e nazionali.

*Articolo 4*

Il Regno Unito è invitato a presentare nuove proposte di lotta contro l'encefalopatia spongiforme bovina sul suo territorio.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---